



CODICE DI RETE DI TRASPORTO REGIONALE DEL GAS NATURALE: CONDIZIONI TRANSITORIE DI ACCESSO

ENERGIE RETE GAS SRL

Versione 4.0 del 20 febbraio 2017

Indice

INTRODUZIONE	8
SEZIONE 1 - INFORMAZIONE	
1. CONTESTO NORMATIVO	10
1.1 LEGISLAZIONE COMUNITARIA.....	10
1.1.1 direttiva europea 98/30/CE	10
1.1.2 direttiva europea 03/55/CE	10
1.1.3 Il regolamento 1775/2005/CE	11
1.2 – LEGISLAZIONE NAZIONALE	11
1.2.1 Legge n. 481/95.....	11
1.2.2 Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. “Decreto Letta”).....	11
1.2.3 Decreto Ministeriale 24 giugno 2002.....	12
1.2.4 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. “Legge Marzano”).....	12
1.2.5 Decreto Ministeriale 29 settembre 2005.....	12
1.3 DELIBERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	12
1.3.1 Delibera n. 120/01	12
1.3.2 Delibera n. 184/01	12
1.3.3 Delibera n. 311/01	13
1.3.4 Delibera n. 137/02	13
1.3.5 Delibera n. 127/03	13
1.3.6 Delibera n. 138/04	13
1.3.7 Delibera n. 166/05	13
1.3.8 Delibera n. 185/05	14
1.3.8 Delibera n. 17/07	14
2. DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE	15
2.1 – RETE REGIONALE ENERGIIE RETE GAS SRL	15
2.2 – ELEMENTI DELLA RETE REGIONALE ENERGIIE RETE GAS SRL	15
2.2.1 Condotte	15
2.2.2 Allacciamenti.....	16
2.2.3 Impianto di ricezione e regolazione della portata	16
2.2.4 Impianti di riduzione.....	16
2.2.5 Interconnessioni.....	16
2.3.1 Punto di consegna	16
2.3.2 Punti di riconsegna	16
2.4 – RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE	16
2.5 DISPACCIAMENTO.....	17
2.5.1 Attività.....	17
2.5.2 Sistemi e risorse.....	17
2.6 – PRESTAZIONI DELLA RETE	17
2.6.1 Capacità di trasporto.....	17
3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	17
3.1 – SERVIZI BASE	17
3.1.1 Il trasporto continuo.....	17
3.1.2 Il trasporto interrompibile	17
3.1.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione	18
3.1.2.2 Procedure di interruzione	18
3.2 – SERVIZI ACCESSORI	18
3.2.1 Premessa.....	18
3.2.2 Conferimento di capacità di trasporto.....	18
3.2.3 Cessioni e trasferimenti di capacità di trasporto	18
3.2.4 Bilanciamento operativo	18
3.2.5 Bilanciamento amministrativo	18
3.2.6 Rispetto del valore minimo di pressione.....	18
3.2.7 Rispetto dei requisiti di qualità del gas.....	18
3.2.8 Programmazione e gestione delle manutenzioni	18
3.2.9 Interruzione.....	19
3.2.10 Gestione delle emergenze di servizio.....	19
3.2.11 Odorizzazione.....	19
4. PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO.....	19
4.1 – SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO	19

5. CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	20
5.1 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	20
5.1.1 Disponibilità di gas alla consegna.....	20
5.1.2 Contratto di vendita di gas alla riconsegna	20
5.1.3 Autorizzazione alla vendita	20
5.1.4 aranzie finanziarie	20
5.1.4.1 Garanzia finanziaria	20
5.1.4.2 Adeguamento della garanzia finanziaria	20
5.1.4.3 Reintegro della garanzia finanziaria in caso di escussione	21
5.1.5 Perdita dei requisiti	21
5.2 – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO	21
5.2.1 Oggetto del conferimento	21
5.2.1.1 Capacità di trasporto	21
5.2.1.2 Calcolo e pubblicazione della capacità di trasporto.....	21
5.2.2 Procedura di conferimento ad inizio anno termico.....	22
5.2.2.1 La Richiesta di capacità.....	22
5.2.2.2 Richieste non valide.....	22
5.2.2.3 Il conferimento della capacità di trasporto	22
5.2.2.4 Il Contratto di trasporto	23
5.2.2.5 Conferimenti di capacità nel mese di settembre.....	23
5.2.3 Procedura di conferimento ad anno termico avviato.....	23
5.2.3.1 Oggetto del conferimento	23
5.2.3.2 Richiesta di capacità di trasporto su punti di riconsegna con capacità disponibile	24
5.2.3.3 Richieste non valide.....	24
5.2.3.4 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto.....	24
5.2.3.5 La richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti o avviamenti.....	24
5.2.3.6 Richieste non valide.....	25
5.2.3.7 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto.....	25
5.2.3.8 La Richiesta di capacità di trasporto a seguito di scostamenti definitivi.....	25
5.3 – MODULI PER L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO.....	25
6. REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	26
6.1 – PREMESSA.....	26
6.2 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI.....	26
6.2.1 Richiesta.....	26
6.2.1.1 I Soggetti Richiedenti.....	26
6.2.2 Valutazione tecnico-economica.....	27
6.2.3 L'offerta (preventivo).....	27
6.2.3.1 Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta	27
6.2.4 Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna	28
6.2.4.1 La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione	28
6.3 – AVVIAMENTI E CHIUSURE DI PUNTI DI RICONSEGNA	28
6.3.1 Avviamento di nuovi punti di riconsegna	28
6.3.1.1 I soggetti richiedenti	28
6.3.1.2 I requisiti della richiesta.....	28
6.3.1.3 Invio della Richiesta.....	29
6.3.2 Chiusura dei punti di riconsegna esistenti	29
6.3.2.1 I soggetti richiedenti	29
6.3.2.2 Le tipologie di richiesta	29
6.3.2.3 La richiesta di chiusura	30
6.3.2.4 Valutazione della richiesta.....	30
6.3.2.5 Procedura di chiusura.....	30
6.3.2.6 Revoca dell'intervento	30
6.4 – MODULI PER LE RICHIESTE.....	31
6.5 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA	31
SEZIONE 3 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO	
7. TRANSAZIONI DI CAPACITÀ.....	31
7.1 CESSIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	31
7.1.1 Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto.....	31
7.1.1.1 Requisiti.....	31
7.1.1.2 La Richiesta.....	32
7.1.1.3 Efficacia della cessione	32
7.1.1.4 Richieste non valide.....	32
7.1.1.5 Titolarità della capacità di trasporto ceduta.....	32



7.1.1.6 Regola di allocazione	32
7.1.1.7 Il Contratto di trasporto	33
7.1.2 Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto attraverso un intermediario	33
7.2 – TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI PUNTI DI RICONSEGNA	33
7.2.1 Procedura per la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto	33
7.2.1.1 Requisiti	33
7.2.1.2 La richiesta	34
7.2.1.3 Efficacia del trasferimento	34
7.2.1.4 Richieste non valide	35
7.2.1.5 Titolarità della capacità di trasporto trasferita	35
7.2.1.6 Variazioni di capacità di trasporto a seguito di trasferimenti per gli Utenti uscenti	35
7.2.1.7 Regola di allocazione	35
7.2.1.8 Il Contratto di Trasporto	35
7.2.2 Casi di subentro non accompagnati da richiesta di capacità di trasporto	36
8. PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE DELLE CAPACITÀ	36
8.1 PREMESSA	36
8.1.1 Comunicazione dei programmi degli interventi	36
8.2 – IL PROGRAMMA ANNUALE	36
8.2.1 Programma annuale di prenotazione della capacità	36
8.2.2 Aggiornamento del programma annuale di prenotazione	37
8.3 – IL PROGRAMMA MENSILE	37
8.3.1 Prenotazione	37
8.3.2 Assegnazione	37
8.4 – IL PROGRAMMA GIORNALIERO	37
8.4.1 Prenotazione	37
8.4.2 Assegnazione	38
9. BILANCIAMENTO	38
9.1 PREMESSA	38
9.1 – BILANCIAMENTO FISICO	38
9.2 BILANCIAMENTO COMMERCIALE	38
9.2.1 Equazione di bilancio della rete	38
9.2.1.1 Immissioni (I)	38
9.2.1.2 Prelievi (P)	38
9.2.1.3 Autoconsumi (C)	38
9.2.1.4 Perdite di sistema (PE)	39
9.2.2 Equazione di bilancio dell’Utente	39
9.2.2.1 Immissioni dell’Utente (Ik)	39
9.3 – BILANCIAMENTO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	39
9.3.1 Bilancio provvisorio	39
9.3.2 Bilancio definitivo	40
9.3.3 Conguagli di bilancio	40
9.4 PROFILI DI CONSUMO	40
9.5 REGOLE DI ALLOCAZIONE PER I PUNTI CONDIVISI	40
9.5.1 Allocazione ai punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto	40
9.5.2 Allocazione ai punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione	40
9.5.2.1 I dati trasmessi dalla società di distribuzione	40
9.5.2.2 L’allocazione da parte di Energie Rete Gas Srl	41
9.5.3 Allocazione ai punti aggregati	41
9.5.4 Richiesta di regola di allocazione	41
9.5.5 Corrispettivi di disequilibrio e scostamento	41
9.5.5.1 Corrispettivi di disequilibrio	41
9.5.5.2 Corrispettivi di scostamento	41
9.5.6 Corrispettivi di cui all’articolo 15.3.2 della Delibera 137/02	42
10. MISURA DEL GAS	43
10.1 – ASPETTI GENERALI DELLA MISURA	43
10.1.1 Validità del dato di misura	43
10.1.2 Utilità del dato di misura	43
10.1.3 Disponibilità del dato di misura	43
10.1.4 Parti interessate	43
10.1.5 Proprietario dell’impianto di misura	43
10.2 – ATTIVITÀ DI MISURA	43
10.2.1 Redazione ed emissione del verbale di misura	43
10.2.2 Redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature	43
10.2.3 Redazione dei verbali di intervento	44
10.2.4 Aggiornamento dei parametri per la misura	44
10.2.5 Definizione dei parametri e dei dati di misura in caso di anomalie o guasti dell’impianto di misura	44
10.2.6 Controlli e verifiche	44



10.2.6.1 Richiesta di verifica da parte dell'Utente.....	44
10.2.7 Convenzioni per la misura	44
10.3 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI	45
10.3.1 Diritti e obblighi dell'Utente.....	45
10.3.2 Diritti e obblighi di Energie Rete Gas Srl.....	45
10.4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO	46
11. QUALITÀ DEL GAS.....	46
11.1 – ASPETTI GENERALI SULLA QUALITÀ DEL GAS	46
11.1.1 Validità dei dati	46
11.1.2 Disponibilità dei dati di qualità del gas	46
11.1.3 Odorizzazione.....	46
11.2 – Misura della qualità del gas	46
12. PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	46
12.1 – VALORI MINIMI AMMESSI CONTRATTUALMENTE	46
SEZIONE 4 - QUALITA' DEL SERVIZIO	
13. QUALITÀ DEL SERVIZIO	47
13.1 – INTRODUZIONE	47
13.2 – PRINCIPI FONDAMENTALI	47
13.2.1 Flessibilità	47
13.2.2 Continuità	47
13.2.3 Efficienza nel servizio	47
13.2.4 Partecipazione	47
13.2.5 Imparzialità di trattamento	47
13.2.6 Salute, sicurezza ed ambiente	47
13.2.7 Informazione	47
13.3 – AREE DI INTERVENTO	48
13.3.1 Standard di qualità commerciale	48
13.3.1.1 Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione.....	48
13.3.1.2 Termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica la contabilità del gas trasportato.....	48
13.3.1.3 Termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto.....	48
13.3.1.4 OMISSIS.....	48
13.3.1.5 Termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento.....	48
13.3.1.6 Standard garantiti di qualità commerciale del servizio.....	48
13.3.2 Standard di qualità tecnica	48
13.3.2.1 Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete	49
13.3.2.2 Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni triennio.....	49
13.3.2.3 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio presenti nel Codice di Rete	49
SEZIONE 5 – PROGRAMMAZIONE	
14. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI.....	50
14.1 – INTRODUZIONE	50
14.2 PROGRAMMA ANNUALE.....	50
14.3. PROGRAMMA MENSILE.....	50
14.3.1 Contenuto dei programmi di manutenzione.....	51
14.3.2 Riprogrammazione e accettazione degli interventi.....	51
14.3.3 Adempimenti degli Utenti.....	51
14.4 – TRATTAMENTO COMMERCIALE DELLE RIDUZIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO	51
14.4.1 Impatto sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente	51
14.4.2 Esenzione dal corrispettivo di scostamento	52
15. COORDINAMENTO OPERATIVO	52
15.1 – INTRODUZIONE	52
15.2 – COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO	52
15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni.....	52
15.2.2 Programma degli interventi sulla rete	53
15.2.3 Bilanci ed allocazioni	53
15.2.4 Emergenza generale.....	53
15.3 – COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE.....	53
15.3.1 Sviluppo della rete.....	53



15.3.2 Programmi di interventi sulla rete	53
15.3.3 Dati mensili di allocazione presso i punti di riconsegna	53

SEZIONE 6 – AMMINISTRAZIONE

16. NORMATIVA FISCALE E DOGANALE	53
16.1 – RIFERIMENTI GENERALI	53
16.2 – IMPOSTE SUI CONSUMI	53
16.2.1 Accise	53
16.2.2 Addizionale regionale	54
16.3 – IMPOSTE INDIRECTE	54
16.3.1 IVA	54
17. FATTURAZIONE E PAGAMENTO	54
17.1 – INTRODUZIONE	54
17.2 – TIPOLOGIE DI FATTURA	54
17.3 – CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	55
17.3.1 tture di trasporto	55
17.3.2 Altre fatture	55
17.4 – MODALITÀ DI EMISSIONE	55
17.5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	55
17.6 – MANCATO PAGAMENTO	56
17.7 – CONTESTAZIONI	56
18. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI	56
18.1 – INTRODUZIONE	56
18.2 – VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI TRANSITORIE DI ACCESSO	56
18.3 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI	56
18.3.1 Specifiche di pressione	56
18.3.2 Specifiche di qualità	56
18.3.3 Mancata erogazione della prestazione	57
18.4 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	57
18.4.1 DOLO/COLPA GRAVE	57
18.4.2 Esclusione di responsabilità	57
18.5 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO	57
18.5.1 Cause di risoluzione da parte di Energie Rete Gas Srl	57
18.5.1.1 Perdita dei requisiti di accesso	57
18.5.1.2 Procedura concorsuale	57
18.5.1.3 Mancato pagamento	58
18.5.2 Importi maturati	58
18.5.3 Cause di risoluzione da parte dell'Utente	58
18.5.4 Risoluzione per causa di forza maggiore	58
18.6 – FORZA MAGGIORE	58
18.6.1 Definizione	58
18.6.2 Cause	58
18.6.3 Effetti	59
18.6.4 Notifica	59
18.6.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto	59
18.7 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	59
18.7.1 Competenze dell'Autorità	59
18.8 - CESSIONE DEL CONTRATTO	59

SEZIONE 7 – EMERGENZE

19. GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO	60
19.1 – DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL'EMERGENZA	60
19.2 – CAUSE E TIPOLOGIE DI EMERGENZA	60
19.2.1 Emergenze dovute ad anomalie tecniche	60
19.2.2 Emergenze dovute a mancata copertura del fabbisogno di gas	60
19.3 – MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA	60
19.4 – PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA	60
19.4.1 Attività	60
19.4.1.1 Attivazione del pronto intervento	61
19.4.1.2 Gestione dei sopralluoghi	61
19.4.1.3 Realizzazione dell'intervento di emergenza	61



19.4.2 Risorse.....	61
19.4.2.1 Centro Operativo.....	61
19.4.2.2 Personale.....	61
19.4.2.3 Mezzi di trasporto.....	61
19.4.2.4 Mezzi di comunicazione.....	61
19.4.2.5 Attrezzature e materiali di emergenza.....	61
19.4.2.6 Supporto cartografico.....	61
19.5.1 Diritti e obblighi dell'Utente.....	62
19.5.1.1 Organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa.....	62
19.5.1.2 Informazioni a Energie Rete Gas Srl.....	62
19.5.2 Diritti e obblighi di Energie Rete Gas Srl.....	62

20. MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA.....	64
---	----

SEZIONE 8 - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

21. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE	64
CONVENZIONI GENERALI.....	65

Introduzione

Condizioni generali di servizio

Le previsioni contenute nel presente documento, predisposte in conformità con la delibera n.137/02 dell'Autorità, costituiscono le condizioni generali del servizio di trasporto di gas naturale erogato dalla società Energie Rete Gas Srl sulla propria rete di trasporto regionale.

Disciplina contrattuale

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni contenute nelle Condizioni Transitorie di Accesso costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

Il Trasportatore e l'Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti ed obblighi, in forza della stipula del Contratto di Trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto di Trasporto si farà riferimento a quanto previsto dalle Condizioni Transitorie di Accesso, le cui norme, in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto.

Qualora una delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Transitorie di Accesso si rivelasse impraticabile o lo divenisse, il Trasportatore si riserva il diritto di sostituirla con una nuova disposizione, secondo quanto stabilito al capitolo "Aggiornamento delle Condizioni Transitorie di Accesso".

Titolarità del gas trasportato

Il Gas Naturale immesso nella rete gestita dal Trasportatore ai Punti di Consegna e prelevato ai Punti di Riconsegna è, e rimarrà per tutta la durata della prestazione, di proprietà dell'Utente.

Il contratto di trasporto

Obblighi delle Parti

Obblighi del Trasportatore

Energie Rete Gas Srl, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) verificare e confermare i programmi di trasporto comunicati dall'Utente, con le modalità previste nel presente documento;
- b) provvedere alla presa in carico al punto di consegna di Ceva (cabina Snam 34262201) e Nucetto (cabina Snam 34270901), durante ciascun giorno-gas, i quantitativi di gas consegnati o fatti consegnare dall'Utente, nel rispetto delle capacità di trasporto conferite a quest'ultimo e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel presente documento;
- c) effettuare il servizio di trasporto del gas dell'Utente attraverso la rete di metanodotti da lui gestita nei limiti delle interruzioni/riduzioni contemplate nel presente documento;
- d) rendere disponibili all'Utente per il prelievo ai punti di riconsegna della rete definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, quantitativi di gas equivalenti, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare dall'Utente ai punti di consegna definiti nel Contratto di Trasporto, conformi alle specifiche di qualità e pressione definite nel presente documento, al capitolo "Bilanciamento";
- e) svolgere le attività necessarie per la contabilizzazione del gas trasportato per conto dell'Utente.

Obblighi dell'Utente

L'Utente, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) programmare i quantitativi di gas da immettere nella rete gestita da Energie Rete Gas Srl e ritirare dalla stessa, comunicandoli nei termini e nei modi definiti nel presente documento;
- b) prelevare o far prelevare ai punti di riconsegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, quantitativi di gas minori o uguali della capacità di trasporto conferita. Ai punti di consegna l'Utente è tenuto al rispetto delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel presente documento;
- c) pagare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto, oltre ad ogni altro importo che risulti dovuto a Energie Rete Gas Srl in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

Struttura del documento

Informazioni disponibili nel sito internet

Le Condizioni Transitorie di Accesso fanno riferimento a documenti ed informazioni pubblicate nel sito internet di Energie Rete Gas Srl, il cui indirizzo è: www.Energie Rete Gasretegas.it.

Le informazioni ed i documenti sono continuamente aggiornati da Energie Rete Gas Srl. È cura dell'Utente utilizzare le informazioni ed i documenti più aggiornati.

Versione e data di pubblicazione del documento

Le Condizioni Transitorie di Accesso sono state predisposte al fine di garantire l'accesso al servizio di trasporto sulle reti operate agli Utenti che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000.

La presente revisione delle Condizioni Transitorie di Accesso è la numero 1 ed è stata finalizzata nell'agosto 2007.

Terminologia

Ai fini delle Condizioni Transitorie di Accesso si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 164/2000, le definizioni di cui alle delibere dell'Autorità n. 120/01 e n. 137/02.

Gli operatori

Di seguito vengono elencati in ordine alfabetico e descritti i principali "attori" il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto.

I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, più compiti contemporaneamente.

Definizione Descrizione

Autorità: L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ex Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Cliente Finale o Cliente: La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il gas per proprio consumo.

Cliente Idoneo: La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo n. 164/2000, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.

Distributore o Impresa di Distribuzione: La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.

Operatore Allacciato: Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto Fisico di Riconsegna. Al Punto Fisico di Riconsegna possono essere allacciati:

- Clienti Finali;
- Imprese di Distribuzione;
- Altre Reti.

Impresa di Stoccaggio: L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.

Impresa di Trasporto: L'impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.

Impresa Maggiore: La società Snam Rete Gas S.p.A.

Trader: L'esercente l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente fornisce gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono, direttamente o indirettamente, di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita, Utenti della rete di trasporto;

Trasportatore: La società Energie Rete Gas Srl che fornisce, secondo le regole definite nel presente documento, il servizio di trasporto e di disacciamento sulla rete di metanodotti da lei gestita ai sensi dall'art. 2 lettera t) del Decreto n. 164/2000.

Utente: Utilizzatore del Sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Definizioni

Ai fini del presente documento valgono anche le seguenti definizioni:

Allocazione: è il processo di ripartizione dei volumi di gas transitato attraverso un punto tra gli Utenti che condividono il medesimo punto;

Assegnazione di capacità di trasporto: è l'esito del processo di ricezione delle prenotazioni e della loro analisi di conformità con le capacità di trasporto conferite e con il criterio di bilanciamento;

Attribuzione di capacità di trasporto: è l'esito del processo di ricezione delle richieste di conferimento e di analisi delle capacità massime conferibili ai singoli Utenti;

Attribuzione aggiuntiva di capacità di trasporto: è l'esito del processo di ricezione delle conferme degli impegni di capacità e di analisi delle capacità residue massime conferibili ai singoli Utenti;

Capacità di trasporto: è la capacità conferibile presso un punto di riconsegna;

Capacità di trasporto disponibile: è la capacità di trasporto non conferita;

Contratto di trasporto: è il contratto stipulato dall'Utente e Energie Rete Gas Srl che ha per oggetto il servizio di trasporto;

Giorno - gas: è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06:00 del giorno di calendario successivo;

Giorno - gas G-1: è il giorno precedente a quello dell'erogazione del servizio;

Giorno - gas G+1: è il giorno successivo a quello dell'erogazione del servizio;

Mese - gas M+1: è il mese successivo a quello di erogazione del servizio;

Periodo di punta: periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno;

Periodo fuori punta: periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno;

Potere Calorifico Superiore o PCS: è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta

costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione);

Prenotazione: è il processo di invio dei programmi di consegna o riconsegna di gas da parte degli Utenti;

Punto di Riconsegna: è il punto fisico della rete (o aggregato di più punti fisici) nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas da Energie Rete Gas Srl all'Utente e la sua misurazione;

Rete Regionale: è il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti;

Segmento: è la partizione della rete Energie Rete Gas Srl costituita da tratti interconnessi;

Sm³: è lo standard metro cubo, ovvero un metro cubo di gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).

SEZIONE 1 - INFORMAZIONE

1. Contesto normativo

1.1 Legislazione comunitaria

1.1.1 La direttiva europea 98/30/CE

Il processo di regolamentazione del settore del gas naturale è stato avviato a livello europeo mediante l'emanazione della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 (la cosiddetta "Direttiva Gas") recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Obiettivo principale del legislatore comunitario fu quello di operare un processo di liberalizzazione del settore per creare un mercato interno del gas in conformità a quanto disposto dal trattato di Maastricht, vale a dire "uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale".

Dalla Direttiva si desumono i principi attraverso cui conseguire l'obiettivo principale. Tali principi sono: l'eliminazione dei monopoli legali nel campo della produzione, degli interscambi commerciali e della realizzazione delle reti di trasporto; la trasparenza delle imprese, mediante la separazione contabile delle loro attività interne alla filiera del gas; il diritto di accesso alle infrastrutture a rete ed ai servizi accessori per soggetti terzi qualificati, nonché l'apertura omogenea e crescente dei mercati nazionali in termini di libertà d'acquisto dei clienti idonei e di libertà di vendita delle imprese.

1.1.2 La direttiva europea 03/55/CE

La Direttiva 03/55/CE, approvata nella seconda metà del 2003 ha abrogato la direttiva 98/30/CE.

Essa vuole dare un quadro di riferimento chiaro ed esaustivo al mercato del gas europeo, cercando di completare i disposti della precedente direttiva, con indicazioni più precise e dando una evidente

accelerazione al processo da questa avviato prevedendo la completa apertura dei mercati gas di tutti gli stati membri entro il 1° Luglio 2007.

Le disposizioni sufficientemente chiare, precise e determinate sono applicabili dall'entrata in vigore della direttiva stessa.

1.1.3 Il regolamento 1775/2005/CE

Il regolamento del 28 settembre 2005 stabilisce norme non discriminatorie per l'accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali, tramite la definizione di principi armonizzati riguardanti:

- le tariffe o le relative metodologie di calcolo,
- l'accesso alla rete e l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi,
- i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione,
- la determinazione degli obblighi di trasparenza,
- le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

1.2 – Legislazione Nazionale

1.2.1 Legge n. 481/95

Con la legge citata, il legislatore italiano intende garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità e di redditività, proponendosi di assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. In particolare, il sistema tariffario deve essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti e deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere

sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse (art. 1).

A tal fine è stata istituita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, deputata a controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, come quello di trasporto, siano attuate nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza e a prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza e garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

1.2.2 Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. “Decreto Letta”)

La Direttiva Gas 98/30/CE è stata recepita in Italia attraverso la legge 17 maggio 1999, n. 144 (legge delega) e attuata col decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (decreto Letta) recante norme comuni per il mercato interno del gas e attuativo della legge delega stessa.

Con l'art. 41 la legge delega ha tracciato le linee guida a cui il Governo doveva uniformarsi per dare attuazione alla direttiva, stabilendo in particolare che le norme attuative dovrebbero garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas e che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscono società separate per le attività di importazione, trasporto e stoccaggio e distribuzione.

Il decreto Letta, sulla scorta delle linee guida suddette, ha provveduto a disciplinare ogni singola tratta della filiera del gas (importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita).

Per quanto attiene all'attività di trasporto, essa viene definita come “il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione”, ed è considerata attività di interesse pubblico. In particolare le imprese che svolgono tale attività sono tenute ad allacciare alla propria rete i soggetti che ne facciano richiesta, purché le opere siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

Le imprese che svolgono queste attività sono responsabili dei servizi accessori al governo dei flussi del gas e sono obbligate a tutte le attività che assicurino sicurezza, affidabilità, efficienza, minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

Tali imprese devono agire secondo un Codice di Rete, da adottarsi, per le imprese di trasporto esistenti, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento col quale l'Autorità fissa i criteri di accesso alla rete.

Mediante tale codice si regola quindi l'accesso al sistema che le imprese di trasporto sono obbligate a concedere a chi ne faccia richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso.

Le imprese di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema alle altre imprese o ai clienti idonei che non dispongano della capacità richiesta necessaria o qualora l'accesso impedisca loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e

finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo “take or pay” (art. 24, 25 e 26).

1.2.3 Decreto Ministeriale 24 giugno 2002

Il Decreto stabilisce i criteri in base ai quali il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Letta, rilascia alle imprese del gas l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale sull'intero territorio nazionale. A tal fine il richiedente deve avere disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri stabiliti nel Decreto Letta, alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale; deve dimostrare la provenienza del gas naturale e l'affidabilità del sistema del trasporto; deve dimostrare infine l'adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

Le autorizzazioni possono essere revocate in caso di accertamenti difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel Decreto Letta, di mancata comunicazione del perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas ed alla capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste. La revoca costituisce valido motivo di diniego per un periodo di due anni di nuove autorizzazioni per la vendita del gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante.

1.2.4 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. “Legge Marzano”)

Con la legge citata, recante norme per il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, il legislatore italiano:

- precisa gli ambiti di influenza normativa dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli obiettivi generali di politica energetica;
- integra e/o modifica le principali norme dei diversi settori energetici.

1.2.5 Decreto Ministeriale 29 settembre 2005

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2005, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 4, e dell'articolo 36, del decreto legislativo n. 164/00 e dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 239/04, stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.

1.3 Delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas

1.3.1 Delibera n. 120/01

La delibera n. 120/01 ha stabilito, in ottemperanza al disposto dell'art. 23 del Decreto Letta, i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo del terminale di GNL, per il primo periodo di regolazione.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi delle attività di trasporto e di rigassificazione, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La delibera aveva altresì provveduto a disporre con urgenza in merito al conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero e di uscita della rete nazionale e dei punti di riconsegna, nonché in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema, da applicarsi fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, c. 5 del decreto Letta. Queste ultime sono state emanate attraverso la delibera n. 137/02. La delibera è stata successivamente integrata con l'introduzione di una riduzione del corrispettivo unitario di capacità nei casi di avviamento e prevedendo un regime tariffario agevolato nei casi di prelievo concentrato in periodi definiti come “fuori punta”.

1.3.2 Delibera n. 184/01

La delibera riconosce ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale.

1.3.3 Delibera n. 311/01

La delibera in oggetto detta i fondamenti per la separazione contabile ed amministrativa imposta ai soggetti giuridici, che operano nel settore del gas, dall'art. 21 del decreto Letta, tra i quali figurano anche le imprese di trasporto del gas.

Le separazioni hanno l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci delle imprese del gas e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni.

Con sentenza n. 5130 del 16 dicembre 2002 il TAR della Lombardia ha annullato l'art. 9.1 della delibera in oggetto nella parte in cui assoggetta le imprese del gas agli obblighi di pubblicazione dello stato patrimoniale e del conto economico ripartiti per attività e servizi comuni.

1.3.4 Delibera n. 137/02

Con tale delibera l'Autorità ha definito criteri atti a garantire a tutti gli Utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo quindi obblighi informativi a carico delle imprese di trasporto a beneficio degli Utenti e dell'Autorità, nonché le condizioni di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di trasporto ai quali le imprese di trasporto di gas devono uniformarsi nell'elaborazione del proprio Codice di Rete.

In particolare il Codice di Rete, espressione dell'attività di autoregolamentazione imposta dal decreto Letta, deve contenere le regole finalizzate ad individuare gli Utenti coi quali l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le regole finalizzate a determinare la capacità di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo, oltre alle condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare con gli Utenti i quali abbiano avuto accesso alla rete.

La delibera è stata poi integrata e modificata dalla delibera n. 41/05 che ha introdotto:

- la definizione puntuale di "emergenza di servizio";
- l'esenzione al pagamento dei corrispettivi di scostamento nei casi di fornitura di gas naturale a mezzo di carri bombolai in alcuni casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione.

1.3.5 Delibera n. 127/03

La delibera reca le disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e il gas e di revoca della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 127/03.

1.3.6 Delibera n. 138/04

La delibera n. 138/04 definisce i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei relativi codici di rete. In tale ambito, sono peraltro introdotti alcuni obblighi e modifiche di rilievo inerenti l'attività di trasporto. In particolare, tali novità riguardano:

- l'introduzione di oneri informativi a favore dell'impresa di trasporto da parte delle società di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita, così come definiti dall'art. 10.3 della suddetta delibera;
- le modalità di allocazione dei quantitativi di gas tra i diversi utenti presenti su un medesimo punto di riconsegna della rete di trasporto che serve reti di distribuzione;
- la modifica della disciplina dei trasferimenti di capacità.

1.3.7 Delibera n. 166/05

La delibera n. 166/05 ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, con decorrenza dall'anno termico 2005-2006.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi riconosciuti all'impresa di trasporto per lo svolgimento della propria attività, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La delibera disciplina altresì:

- la modalità di formulazione tariffaria per le nuove imprese di trasporto che vengono a costituirsi durante il secondo periodo di regolazione;
- le riduzioni tariffarie riconosciute nei casi di avviamento di nuovi punti di riconsegna (delibere n. 144/04, 05/05) e nei casi di capacità conferite ai punti di riconsegna a servizio di forniture interrompibili;
- i casi di punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta (delibera n. 06/05).

1.3.8 Delibera n. 185/05

La delibera contiene disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, disciplinando in particolare:

- la misurazione dei parametri di qualità del gas naturale e il monitoraggio di tale attività;
- la registrazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività sopradette e i tempi e modi di comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

1.3.8 Delibera n. 17/07

La delibera contiene i profili nazionali standard da utilizzare per la stima dei consumi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione. In questo modo si permette la ripartizione dei prelievi tra le imprese di vendita utenti della rete e la fatturazione del servizio di vettoriamento.

2. Descrizione della rete e della sua gestione

2.1 – Rete Regionale Energie Rete Gas Srl

La rete regionale Energie Rete Gas Srl è costituita da un metanodotto in 3° specie (ai sensi del D.M. 24/11/1984) della lunghezza di circa 63 chilometri che trasporta il gas dai punti di consegna della rete regionale di trasporto di Snam Rete Gas, Ceva (cabina di interconnessione Snam 34262201) e Nucetto (cabina di interconnessione Snam 34270901), rispettivamente ai comuni della Val Tanaro e della Val Mongia.

I comuni serviti dalla rete di trasporto della Energie Rete Gas Srl sono riportati nella tabella seguente:

Comune	Cod. ISTAT	Prov.
CEVA	4066	CN
SALE DELLE LANGHE	4199	CN
SCAGNELLO	4216	CN
BATTIFOLLO	4015	CN
LISIO	4111	CN
VIOLA	4249	CN
PRIERO	4175	CN
MOMBASIGLIO	4125	CN
NUCETTO	4153	CN
PRIOLA	4177	CN
GARESSIO	4095	CN
PERLO	4162	CN
MURIALDO	9040	SV
BAGNASCO	4008	CN

2.2 – Elementi Della Rete Regionale Energie Rete Gas Srl

Gli elementi principali della rete sono le condotte, gli allacciamenti e le stazioni di compressione, gli impianti di ricezione e regolazione della portata, gli impianti di riduzione, le interconnessioni, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

2.2.1 Condotte

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono state realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 24 novembre 1984, nonché secondo la più recente normativa tecnica nazionale ed internazionale.

Il decreto classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di gas naturale in sette specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio.

Le condotte esercite da Energie Rete Gas Srl sono di 3° e 4° specie.

2.2.2 Allacciamenti

L'allacciamento è il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto, per la fornitura all'utenza.

In taluni casi l'allacciamento può prevedere l'installazione di una cabina di riduzione della pressione del gas.

2.2.3 Impianto di ricezione e regolazione della portata

L'impianto di ricezione e regolazione della portata è collocata presso il punto di consegna del gas, da parte dell'impresa maggiore di trasporto. Esso è costituito principalmente da:

- gruppi di riduzione della pressione,
- impianto per la misura fiscale,
- sistema di regolazione della portata,
- impianto di odorizzazione del gas,
- apparato per il telecontrollo.

Lo schema costruttivo degli impianti è stato concordato con l'impresa maggiore di trasporto e con il comando locale dei Vigili del Fuoco.

L'apparato di misura è periodicamente soggetti a verifica fiscale. Tutti gli impianti sono dotati di funzionalità operative e di controllo affinché possano essere eserciti a distanza, in sicurezza.

2.2.4 Impianti di riduzione

Gli impianti di riduzione del gas sono collocati presso i punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione di 6° e 7° specie.

Sono costituiti principalmente da unità di riduzione della pressione, composte essenzialmente da riduttori pilotati, completi di propri sistemi di controllo. Alcuni impianti sono dotati di unità per il telecontrollo.

I criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza di Energie Rete Gas Srl. Gli impianti sono stati installati seguendo il principio di ridondanza, per garantire l'esercizio sicuro delle reti.

2.2.5 Interconnessioni

La rete Energie Rete Gas Srl è interconnessa alla rete dell'impresa maggiore di trasporto presso due punti di consegna. La dotazione impiantistica delle interconnessioni è quella descritta nel paragrafo 2.2.3.

2.3.1 Punto di consegna

La rete Energie Rete Gas Srl è alimentata attraverso un punto di consegna collocato a Ceva (CN) e tramite un punto di consegna collocato a Nucetto (CN). Il punto di consegna corrisponde ad una interconnessione, di cui al paragrafo 2.2.5, ed è dotato degli impianti descritti nel paragrafo 2.2.3.

La quantità di gas consegnato è misurata con l'ausilio di contatori volumetrici, secondo i campi di portata, ed è registrata da apparati elettronici ubicati nel locale all'interno dell'impianto.

2.3.2 Punti di riconsegna

La rete Energie Rete Gas Srl alimenta le utenze dirette ed indirette attraverso punti di riconsegna collocati nei diversi segmenti di rete. La maggior parte dei punti di riconsegna è dotata di impianti di riduzione, descritti nel paragrafo 2.2.4.

Le quantità di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a turbina e a pistoni rotanti, di proprietà di Energie Rete Gas Srl. Tali misuratori riportano il bollo dell'Ufficio Metrico e sono soggetti a revisioni e verifiche periodiche (ogni due anni) come previsto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo. Le misure sono corrette con l'ausilio di apparati elettronici, in funzione della pressione e della temperatura del gas transitato.

Alcuni punti di riconsegna non dispongono di impianti di misura delle portate.

2.4 – Rappresentazione della rete

La rappresentazione della rete regionale e la sua articolazione sono disponibili sul sito internet di Energie Rete Gas Srl e anche, in formato cartaceo, presso la sede legale della società (Via Sottoripa 7/10 – Genova).

2.5 Dispacciamento

2.5.1 Attività

Le principali attività di dispacciamento sono:

- il controllo in tempo reale dei parametri di flusso della rete (pressione, temperatura e portata del gas),
- il bilanciamento operativo.

I parametri di flusso sono sorvegliati dal centro di telecontrollo presso la sede di Energie Rete Gas Srl al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente della rete.

Il bilanciamento operativo consiste nell'ottimizzazione degli assetti idraulici della rete. In particolare, il centro di telecontrollo rileva le pressioni di rete e, qualora queste si approssimino ai valori minimi ammessi, provvede a massimizzare le consegne alle interconnessioni con la rete dell'impresa maggiore di trasporto.

Altre attività svolte dal centro includono:

- verifica dell'assetto impiantistico, pianificazione e realizzazione dei relativi interventi,
- coordinamento, se necessario, con Utenti, impresa maggiore di trasporto e imprese di distribuzione,
- attivazione degli interventi di emergenza.

Il centro di telecontrollo, nella gestione dell'assetto di rete, si avvale di unità operative dislocate sul territorio.

2.5.2 Sistemi e risorse

Lo strumento principale a supporto delle attività di dispacciamento è il sistema di telecontrollo, che svolge la funzione di misura, con l'acquisizione dei valori di pressione, portata e temperatura.

Il sistema di telecontrollo è costantemente presidiato da personale specializzato negli orari di ufficio. Negli altri orari, il sistema trasmette automaticamente alle squadre di reperibilità le eventuali segnalazioni di supero delle soglie impostate di pressione, temperatura e portata.

2.6 – Prestazioni della rete

2.6.1 Capacità di trasporto

Le prestazioni della rete in condizioni di normale esercizio sono completamente identificate attraverso le capacità di trasporto calcolate e pubblicate come descritto nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

3. Descrizione dei servizi

3.1 – Servizi base

3.1.1 Il trasporto continuo

Il servizio offerto consiste nell'attività di trasporto, garantita come continua, di gas naturale sulla propria rete di trasporto regionale. Il servizio è soggetto al regime tariffario regolato dall'Autorità.

L'Utente, cui viene conferita capacità continua, acquisisce il diritto di immettere presso i punti di consegna e ritirare presso i punti di riconsegna della rete di trasporto un quantitativo giornaliero di gas naturale non superiore alla capacità giornaliera conferitagli in un qualsiasi momento dell'anno termico, fatta salva la tolleranza descritta nel capitolo "Bilanciamento".

Tale servizio viene effettuato e garantito da Energie Rete Gas Srl in modo continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e di emergenza, nonché per i periodi in cui vengono eseguiti gli interventi che generano riduzioni della capacità di trasporto, così come indicato nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.1.2 Il trasporto interrompibile

Il servizio viene offerto sui punti di riconsegna e consiste nell'attività di trasporto, passibile di interrompibilità secondo le modalità ed i tempi di preavviso definiti in questo paragrafo, di gas naturale sulla rete gestita da Energie Rete Gas Srl.

L'Utente, cui viene conferita capacità interrompibile acquisisce il diritto di immettere presso i punti di consegna e ritirare presso i punti di riconsegna della rete di trasporto un quantitativo giornaliero di gas

naturale non superiore alla capacità giornaliera conferitagli in un qualsiasi momento dell'anno termico, fatta salva la tolleranza descritta nel capitolo "Bilanciamento".

Tale servizio viene effettuato e garantito da Energie Rete Gas Srl, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e di emergenza, nonché per i periodi in cui vengono eseguiti gli interventi che generano riduzioni della capacità di trasporto, così come indicato nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel caso in cui Energie Rete Gas Srl eserciti la propria facoltà di interruzione, secondo le modalità e le procedure di seguito definite.

3.1.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione

Energie Rete Gas Srl ha facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la capacità di trasporto conferita all'Utente per un massimo di 5 giorni, consecutivi o non consecutivi, in ciascun periodo contrattuale.

3.1.2.2 Procedure di interruzione

Energie Rete Gas Srl comunica in via definitiva agli Utenti interessati la volontà di esercitare la facoltà di interruzione entro le ore 18 del giorno-gas che precede quello dell'interruzione (G-1).– Servizi accessori.

3.2 – Servizi accessori

3.2.1 Premessa

Energie Rete Gas Srl offre anche servizi accessori, necessari per la gestione delle attività di trasporto. La loro remunerazione è inclusa in quella del servizio di base. Resta inteso che tutti i servizi previsti dal Codice di Rete sono inclusi nella tariffa di trasporto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito viene riportato un elenco dei servizi accessori.

3.2.2 Conferimento di capacità di trasporto

Energie Rete Gas Srl pubblica la capacità di trasporto presso i punti di riconsegna della rete e amministra la procedura di conferimento di capacità, secondo le disposizioni della delibera n. 137/02, come previsto nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

3.2.3 Cessioni e trasferimenti di capacità di trasporto

Energie Rete Gas Srl consente agli Utenti del servizio di modificare la propria capacità di trasporto conferita, secondo le modalità riportate nel capitolo "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione".

3.2.4 Bilanciamento operativo

Il bilanciamento operativo comprende l'insieme delle operazioni per il controllo in tempo reale dei parametri di flusso ed è finalizzato all'ottimizzazione degli assetti idraulici della rete.

3.2.5 Bilanciamento amministrativo

Il bilanciamento amministrativo comprende le attività contabili che consentono la corretta allocazione delle quantità di gas riconsegnate agli Utenti, nonché la corretta allocazione dei costi di bilanciamento della rete tra gli Utenti.

3.2.6 Rispetto del valore minimo di pressione

Energie Rete Gas Srl si impegna a rispettare il valore minimo di pressione nei punti di riconsegna così come descritto nel capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

3.2.7 Rispetto dei requisiti di qualità del gas

Energie Rete Gas Srl si impegna a rispettare gli intervalli ammessi di qualità del gas, secondo quanto descritto nel capitolo "Qualità del gas".

3.2.8 Programmazione e gestione delle manutenzioni

Energie Rete Gas Srl programma e gestisce gli interventi di manutenzione sulla propria rete di trasporto, per consentire una sicura ed efficiente amministrazione delle attività di trasporto. Le modalità sono descritte nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.2.9 Fatturazione

Energie Rete Gas Srl provvede all'emissione delle fatture per il servizio di trasporto, secondo quanto previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento".

3.2.10 Gestione delle emergenze di servizio

Energie Rete Gas Spa gestisce gli interventi per far fronte alle emergenze di servizio che dovessero insorgere, come descritto nel capitolo "Gestione delle emergenze di servizio".

3.2.11 Odorizzazione

Energie Rete Gas Srl effettua l'attività di odorizzazione del gas immesso in rete sulla rete di sua proprietà secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente tramite l'impianto di odorizzazione presente presso il punto di consegna di Ceva e Nucetto (CN)

Energie Rete Gas Srl è responsabile dell'odorizzazione del gas trasportato e garantisce l'odorizzazione alla riconsegna.

4. Procedure di coordinamento informativo

4.1 – Sistemi informativi per la gestione del trasporto

I sistemi informativi utilizzati per gestire le attività di trasporto sono:

- posta elettronica e sito internet di Energie Rete Gas Srl, per le comunicazioni e per l'invio dei dati,
- Microsoft Office e sistema gestionale aziendale per l'elaborazione dei dati da parte di Energie Rete Gas Srl,
- data server e sistemi di back-up indipendenti, per l'archiviazione ed il salvataggio dei dati da parte di Energie Rete Gas Srl,
- server di rete, per la gestione interna a Energie Rete Gas Srl dei dati.

Le caratteristiche di sicurezza, continuità e le prestazioni dei sistemi gestiti da Energie Rete Gas Srl sono tali da garantire uno scambio efficiente dei dati.

I dati sono inviati anche mediante posta ordinaria/raccomandata a.r. e per fax.

L'Utente deve fornire a Energie Rete Gas Srl una lista dei soggetti autorizzati dall'Utente stesso allo scambio dei dati con Energie Rete Gas Srl. Solamente i dati ricevuti da questi soggetti sono considerati validi per la gestione delle attività di trasporto.

L'Utente invia la lista all'atto della richiesta di conferimento, descritta nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

I dati relativi alle attività di trasporto sono archiviati in sistemi indipendenti e inaccessibili dall'esterno di Energie Rete Gas Srl.

I processi di trasferimento dei dati, dai sistemi di archiviazione a quelli di comunicazione con gli Utenti e viceversa, sono presidiati da Energie Rete Gas Srl in maniera da garantire la sicurezza dei dati.

L'Utente ha l'obbligo di utilizzare per lo scambio dei dati i sistemi descritti sopra e i moduli predefiniti da Energie Rete Gas Srl e disponibili sul sito internet.

5. Conferimento di capacità di trasporto

5.1 – Requisiti per l'accesso al servizio di trasporto

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete regionale del Energie Rete Gas Srl è consentito con la massima imparzialità, neutralità ed a parità di condizioni a tutte le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 8 della Delibera n. 137/02, illustrati nel presente capitolo.

Tali requisiti, oltre alla titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario della documentazione, devono essere attestati tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), il cui testo standard è disponibile sul sito internet di Energie Rete Gas Srl.

5.1.1 Disponibilità di gas alla consegna

La persona, fisica o giuridica, che richiede l'accesso (il Richiedente) è tenuta ad inviare a Energie Rete Gas Srl un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la disponibilità di gas, diretta ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, ai punti di consegna. Il Richiedente deve avere disponibilità di gas per l'intera durata del conferimento di capacità richiesto e deve aver presentato richiesta, o impegnarsi a presentarla, all'Impresa Maggiore di Trasporto, in modo diretto o indiretto, della capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Uscita ai quali fanno capo i punti di riconsegna su rete Energie Rete Gas Srl per i quali viene richiesto il conferimento di capacità.

5.1.2 Contratto di vendita di gas alla riconsegna

Il Richiedente, che non utilizza il gas per uso proprio, è tenuto ad inviare a Energie Rete Gas Srl un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la titolarità di contratti di vendita ai punti di riconsegna presso i quali richiede capacità di trasporto o a valle degli stessi, indicando, qualora fornisca altre società di vendita, i dati identificativi delle stesse. Il Richiedente deve indicare i termini temporali del contratto di vendita, che devono essere pari almeno alla durata del conferimento di capacità richiesto.

5.1.3 Autorizzazione alla vendita

Il Richiedente, che svolge attività di vendita ai clienti finali, è tenuto a inviare a Energie Rete Gas Srl un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002.

5.1.4 Garanzie finanziarie

5.1.4.1 Garanzia finanziaria

Ai sensi dell'art. 14.1 della delibera n. 137/02, il Richiedente è inoltre tenuto a dimostrare a Energie Rete Gas Srl di possedere un adeguato grado di solvibilità, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio di trasporto. A tal fine, il Richiedente è tenuto all'accensione di una garanzia finanziaria a prima richiesta presso un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un annualità di contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d'anno, per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico.

5.1.4.2 Adeguamento della garanzia finanziaria

Gli Utenti che abbiano presentato la fideiussione di cui al punto precedente, sono tenuti ad adeguarla qualora intervengano variazioni sull'ammontare della garanzia dovuta pari almeno al 10% (dieci per cento) dell'importo della garanzia in essere e per una differenza pari almeno a € 1.000 (mille euro).

L'adeguamento non è necessario nel caso in cui la garanzia in essere sia comunque pari o superiore al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'anno termico.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia entro il giorno 25 (venticinque) del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi, pena la perdita del requisito di solvibilità.

È facoltà dell'Utente adeguare la garanzia finanziaria nel caso di una variazione al ribasso, nei limiti di quanto indicato al precedente paragrafo 5.1.4.1.

L'adeguamento della garanzia entro il termine indicato costituisce condizione necessaria per la sottoscrizione delle capacità conferite ad anno termico avviato e per l'accettazione delle richieste di transazione (cessioni e trasferimenti) di capacità le cui richieste siano pervenute a Energie Rete Gas Srl successivamente a tale termine.

5.1.4.3 Reintegro della garanzia finanziaria in caso di escussione

L'Utente è tenuto al reintegro della garanzia finanziaria, in caso di escussione da parte di Energie Rete Gas Srl, pena la perdita del requisito di solvibilità.

L'Utente provvede al reintegro entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte di Energie Rete Gas Srl di avvenuta escussione.

5.1.5 Perdita dei requisiti

L'Utente è tenuto a notificare immediatamente a Energie Rete Gas Srl l'eventuale perdita di uno o più requisiti.

Qualora Energie Rete Gas Srl rilevi la perdita di uno o più requisiti, ne dà tempestiva comunicazione all'Utente interessato.

In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti".

5.2 – Conferimento di capacità di trasporto

Energie Rete Gas Srl conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico e ad anno termico avviato. Energie Rete Gas Srl comunica all'Autorità l'esito della procedura di conferimento entro 15 (quindici) giorni di calendario dal suo completamento.

5.2.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno (standard metri cubi al giorno) attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete gestita da Energie Rete Gas Srl su base continua e/o interrottibile per un solo anno termico.

La capacità di trasporto è conferita presso i punti di riconsegna. Questi ultimi possono essere costituiti:

- da punti fisici singoli, oppure
- da un'aggregazione di punti fisici (impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione).

5.2.1.1 Capacità di trasporto

L'Utente, cui è stata conferita capacità di trasporto, ha diritto di prelevare una quantità giornaliera di gas non superiore alla capacità di trasporto conferita, in qualsiasi istante dell'anno termico, fatti salvi i casi di forza maggiore, interventi sulla rete ed emergenze.

Nel caso in cui un Utente prelevi presso un punto di riconsegna nell'arco del giorno gas un quantitativo di gas superiore alla capacità conferitagli sul medesimo punto, incorrerà nel relativo corrispettivo di scostamento secondo quanto previsto al capitolo "Bilanciamento".

5.2.1.2 Calcolo e pubblicazione della capacità di trasporto

Energie Rete Gas Srl determina le capacità di trasporto ai punti di riconsegna utilizzando un sistema di simulazione per il calcolo di reti idrauliche. Le capacità di trasporto sono calcolate tenendo conto di scenari di prelievo di punta e corrispondono ad assetti della rete che assicurano il rispetto dei vincoli di pressione minima e massima e che, quindi, garantiscono il buon funzionamento e la sicurezza della rete stessa.

Nel caso di punti di riconsegna ottenuti aggregando più punti fisici, viene pubblicata la capacità di trasporto del punto di riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai punti di riconsegna, ma sono state determinate da Energie Rete Gas Srl, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti e possono quindi aumentare a seguito di verifiche tecniche.

Energie Rete Gas Srl pubblica entro il giorno 1 (uno) luglio di ogni anno sul proprio sito internet le capacità di trasporto disponibili ai punti di riconsegna, utili per la procedura di conferimento relativa al successivo anno

termico. Energie Rete Gas Srl, inoltre, pubblica entro il giorno 1 (uno) di ogni mese le capacità di trasporto, conferite e disponibili.

5.2.2 Procedura di conferimento ad inizio anno termico

Energie Rete Gas Srl conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico, per la durata di un anno.

5.2.2.1 La Richiesta di capacità

Ogni anno, entro il giorno 1 (uno) agosto, i soggetti interessati ad usufruire del servizio di trasporto inviano a Energie Rete Gas Srl la domanda di conferimento di capacità di trasporto indicando la quantità di capacità (in Sm³/g) richiesta per ogni punto di riconsegna.

Ai sensi della delibera n. 137/02 art. 8.3 (così come modificata dalla delibera n. 06/05), la richiesta di conferimento deve indicare i punti di riconsegna per i quali l'utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta.

La richiesta di capacità dovrà inoltre indicare i punti di riconsegna che alimentano i clienti finali e gli impianti individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica (come da art. 10 comma 2 delibera n. 166/05 i "clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel") e la relativa quota di capacità ai fini dell'applicazione del corrispettivo di capacità ridotto secondo quanto previsto dalla delibera n. 166/05 art. 10 comma 2.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione.

La modulistica per l'inoltro delle richieste e per l'attestazione di possesso dei requisiti sopra indicati è disponibile sul sito internet di Energie Rete Gas Srl.

5.2.2.2 Richieste non valide

Energie Rete Gas Srl non ritiene valide le richieste di conferimento, qualora:

- il Richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 5.1.1 a 5.1.3;
- il Richiedente non formuli la richiesta conformemente alle procedure di conferimento qui descritte.

Inoltre, Energie Rete Gas Srl non sottoscriverà Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

5.2.2.3 Il conferimento della capacità di trasporto

In corrispondenza dei punti di riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto a richiedere capacità di trasporto di tipo annuale, per un solo anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Qualora per un punto di riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto disponibile, Energie Rete Gas Srl provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un punto di riconsegna risultassero complessivamente superiori alla capacità di trasporto disponibile Energie Rete Gas Srl procede alla verifica tecnica sulla base delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo Energie Rete Gas Srl provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo Energie Rete Gas Srl determina un quantitativo massimo di capacità di trasporto conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n. 137/02.

Energie Rete Gas Srl si riserva comunque il diritto di conferire prioritariamente capacità di trasporto continua annuale, in sostituzione di capacità di trasporto interrompibile annuale, qualora fosse disponibile o si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti. Entro il giorno 10 (dieci) agosto, Energie Rete Gas Srl comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto così attribuita per ogni punto di riconsegna per cui è stata inviata la richiesta.

Il Richiedente è tenuto a confermare entro il giorno 21 (ventuno) agosto gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità di trasporto attribuitagli, inviando a Energie Rete Gas Srl la conferma dell'impegno.

Il Richiedente è tenuto, entro la stessa data, all'accensione di una garanzia finanziaria, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.4.1, a copertura degli impegni assunti. L'importo della garanzia finanziaria è pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del contratto, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno.

La garanzia deve essere rilasciata da un istituto autorizzato ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 con validità dal giorno di presentazione a tre mesi dal termine naturale del contratto di trasporto per cui viene presentata la richiesta.

La conferma degli impegni di capacità dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta, anticipata via fax, a Energie Rete Gas Srl - il cui testo è riportato sul sito Internet - con cui il Richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) si impegna a sottoscrivere con Energie Rete Gas Srl, entro il 20 (venti) settembre il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver attivato lo strumento finanziario di cui sopra a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento e ne allega una copia.

Qualora uno o più Richiedenti non confermino l'impegno di capacità, o non provvedano all'accensione della garanzia finanziaria, Energie Rete Gas Srl attribuisce la capacità di trasporto resasi disponibile a tutti i Richiedenti a cui sia stata attribuita capacità inferiore alle richieste e che abbiano confermato l'impegno, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la capacità di trasporto disponibile, Energie Rete Gas Srl procede alla ripartizione di tale capacità tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro-quota, come previsto dall'art. 9.5 della Delibera n. 137/02.

Entro il giorno 23 (ventitre) agosto, Energie Rete Gas Srl comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto aggiuntiva così attribuita.

Il Richiedente, cui sia stata attribuita capacità aggiuntiva, è tenuto, entro il giorno 27 (ventisette) agosto, ad inviare la conferma dell'impegno di capacità aggiuntiva e ad adeguare congruentemente la garanzia finanziaria.

Energie Rete Gas Srl conferisce le capacità di trasporto confermate ai Richiedenti entro il giorno 31 agosto.

5.2.2.4 Il Contratto di trasporto

Energie Rete Gas Srl, verificato il regolare completamento della procedura di conferimento, procede, entro il 20 (venti) settembre, alla firma del contratto di trasporto con il Richiedente, che acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Energie Rete Gas Srl.

L'Utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi di capacità dall'1 (uno) ottobre. Qualora la verifica dia esito negativo, o qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Energie Rete Gas Srl si riserva il diritto di escutere la garanzia di cui al paragrafo 5.2.2.3 nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità di contratto

moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Richiedente dalla qualifica di Utente.

L'Utente che sottoscriva il contratto di trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite, sarà soggetto ad una penale pari al 20% dei corrispettivi annuali di capacità impegnati nell'ambito del processo di conferimento e non sottoscritti e Energie Rete Gas Srl avrà il diritto di escutere la garanzia, presentata ai sensi del paragrafo 5.2.2.3 per il medesimo importo.

5.2.2.5 Conferimenti di capacità nel mese di settembre

La capacità di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui ai precedenti paragrafi, così come risultante dalle capacità conferite e disponibili pubblicate l'1 (uno) settembre da Energie Rete Gas Srl, può essere richiesta entro l'11 (undici) settembre. Qualora il Richiedente non sia ancora accreditato come Utente, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista per l'accredito.

Entro il 14 (quattordici) settembre, Energie Rete Gas Srl comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto attribuita e il Richiedente è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere entro il 19 (diciannove) settembre, inviando a Energie Rete Gas Srl la conferma dell'impegno mediante fax.

Il Richiedente è altresì tenuto, entro la stessa data, all'accensione/adeguamento di una garanzia finanziaria, a prima richiesta, a copertura degli impegni assunti, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi. Verificato il regolare completamento della procedura, Energie Rete Gas Srl conferisce le capacità entro il 20 (venti) settembre e procede alla firma del contratto secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.4.

La capacità viene conferita con effetto dall'1 (uno) ottobre del medesimo anno.

5.2.3 Procedura di conferimento ad anno termico avviato

5.2.3.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti già presenti sulla rete o le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti indicati nel presente capitolo possono avanzare richieste di capacità di trasporto ad anno termico avviato:

- qualora vi sia capacità di trasporto disponibile;

- per incrementi (potenziamenti) di capacità presso punti esistenti,
- per l'avvio di nuovi punti di riconsegna.

La durata del conferimento è pari alla rimanente parte del medesimo anno termico.

5.2.3.2 Richiesta di capacità di trasporto su punti di riconsegna con capacità disponibile

Il Richiedente invia a Energie Rete Gas Srl la richiesta di conferimento di capacità di trasporto entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità disponibili effettuata ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1.2. Il Richiedente indica la quantità di capacità di trasporto (in Sm³/g) per ogni punto di riconsegna.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete di Energie Rete Gas Srl (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione disponibile sul sito internet di Energie Rete Gas Srl.

In relazione ai punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in periodi fuori punta, la richiesta di capacità aggiuntiva può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del periodo di punta.

5.2.3.3 Richieste non valide

Energie Rete Gas Srl non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.4 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

Qualora la capacità richiesta presso ciascun punto di riconsegna sia disponibile, Energie Rete Gas Srl soddisfa la richiesta. Qualora la capacità richiesta sia superiore alla capacità disponibile nel medesimo punto, Energie Rete Gas Srl procede alla verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2. La capacità aggiuntiva confermata a seguito della verifica tecnica viene attribuita, eventualmente pro-quota, ai soggetti richiedenti.

Entro 14 giorni dalla data di pubblicazione, Energie Rete Gas Srl comunica a ciascun Richiedente la capacità attribuita. Il Richiedente è tenuto a confermare entro il giorno 25 (venticinque) del mese precedente l'inizio del servizio gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando a Energie Rete Gas Srl la conferma dell'impegno.

La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta a Energie Rete Gas Srl, anticipata via fax, il cui testo è riportato sul sito Internet, con cui il richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) dichiara che il testo della comunicazione costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere ovvero si impegna a sottoscrivere con Energie Rete Gas Srl, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver adeguato/attivato lo strumento finanziario di cui al paragrafo 5.1.4 fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto complessivamente conferita inclusa la quantità confermata e inclusi gli eventuali importi venuti in scadenza e non ancora pagati. L'Utente ne allega altresì una copia.

L'eventuale capacità di trasporto non confermata è resa disponibile per il conferimento ad anno termico avviato del mese successivo.

Energie Rete Gas Srl conferisce le capacità di trasporto confermate a partire dal giorno 1 (uno) del mese successivo. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso di conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, Energie Rete Gas Srl procede, entro la fine del mese precedente l'inizio del servizio, alla firma del Contratto di Trasporto con lo stesso, che acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Energie Rete Gas Srl.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Energie Rete Gas Srl si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

L'Utente è tenuto a corrispondere, dal primo giorno del mese successivo al conferimento, la relativa tariffa a partire dalla data di disponibilità della capacità conferita.

5.2.3.5 La richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti o avviamenti

Per "potenziamenti e avviamenti di punti di riconsegna" si intendono le casistiche disciplinate nell'ambito del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna", più specificatamente quegli interventi necessari alla messa in gas di nuovi punti di riconsegna, punti di riconsegna esistenti ove non è stata conferita capacità e potenziamenti della capacità disponibile su punti esistenti.

Il Richiedente invia a Energie Rete Gas Srl la richiesta di conferimento di capacità di trasporto almeno 7 giorni lavorativi prima della data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata, così come pubblicate ai sensi del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna" paragrafo 6.2.4., indicando la data richiesta di decorrenza del conferimento.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete Energie Rete Gas Srl (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione disponibile sul sito internet di Energie Rete Gas Srl.

La richiesta di capacità relativa al potenziamento di punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del Periodo di Punta.

Non è consentito richiedere applicazione della riduzione dei corrispettivi associata ai punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta relativamente all'avvio di nuovi punti.

5.2.3.6 Richieste non valide

Energie Rete Gas Srl non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.7 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

Energie Rete Gas Srl, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, conferma l'attribuzione della capacità e il Richiedente è tenuto a confermare, entro il giorno lavorativo successivo a tale comunicazione, gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando a Energie Rete Gas Srl la conferma dell'impegno.

La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta a Energie Rete Gas Srl, anticipata via fax - il cui testo è riportato sul sito Internet - con cui il richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) dichiara che il testo della comunicazione costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere, si impegna a sottoscrivere con Energie Rete Gas Srl, entro la data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata (o primo giorno lavorativo precedente), il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver adeguato/attivato lo strumento finanziario di cui al paragrafo 5.1.4 fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto complessivamente conferita inclusa la quantità confermata e inclusi gli eventuali importi venuti in scadenza e non ancora pagati. L'Utente ne allega altresì una copia.

Energie Rete Gas Srl conferisce le capacità e l'Utente è tenuto a corrispondere, dal giorno di decorrenza del conferimento, la relativa tariffa. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo dell'eventuale Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, Energie Rete Gas Srl procede alla firma del Contratto di Trasporto con il medesimo Richiedente entro la data richiesta per la decorrenza del conferimento. Il Richiedente acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete Energie Rete Gas Srl.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, Energie Rete Gas Srl si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

5.2.3.8 La Richiesta di capacità di trasporto a seguito di scostamenti definitivi

L'Utente a cui Energie Rete Gas Srl abbia comunicato nel corso del mese M scostamenti definitivi relativi al mese M-1 presso uno o più punti di riconsegna può richiedere un incremento di capacità presso i medesimi punti entro le ore 17 del secondo giorno lavorativo dalla comunicazione dello scostamento fino ad un valore pari al massimo scostamento rilevato, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 9.5.5.2.

Energie Rete Gas Srl procede immediatamente all'integrazione della capacità precedentemente conferita all'Utente, per un quantitativo pari alla quantità richiesta, a partire dal giorno 1 (uno) del mese M-1 e fino allo scadere dell'anno termico in corso.

Tale conferimento, unito alla richiesta da parte dell'Utente, costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere.

5.3 – Moduli per l'accesso ed il conferimento

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare, ai fini delle comunicazioni nei confronti di Energie Rete Gas Srl previste al presente capitolo, i moduli predisposti e resi disponibili Energie Rete Gas Srl, nel proprio sito internet.

6. Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna

6.1 – Premessa

Nel presente capitolo vengono descritte le condizioni, i termini e le modalità per le procedure di:

- richiesta di realizzazione di nuovi punti di riconsegna (di seguito “nuovi allacciamenti”);
- richiesta di aumento/riduzione di portata su punti di riconsegna esistenti;
- richiesta di avviamento (o “messa in gas”) di nuovi punti di riconsegna o punti di riconsegna esistenti con capacità conferita pari a 0;
- richiesta di chiusura di punti di riconsegna esistenti.

Vengono altresì descritti i requisiti tecnico-operativi funzionali alle procedure di cui sopra, per quanto rilevante nei rapporti tra Energie Rete Gas Srl e gli Utenti della propria rete.

6.2 Procedura per la realizzazione di nuovi allacciamenti

La procedura prevista per questo tipo di richieste può essere distinta in quattro fasi:

1. richiesta,
2. valutazione tecnico-economica,
3. offerta (preventivo) e
4. realizzazione.

La procedura è eseguita in conformità con la normativa vigente ed, in particolare, con le regole relative alla progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti di derivazione e delle reti.

6.2.1 Richiesta

6.2.1.1 I Soggetti Richiedenti

Le richieste possono essere inoltrate da:

- un Cliente Finale, che si voglia connettere direttamente alla rete di Energie Rete Gas Srl;
- un Utente già presente sulla rete;
- una Società di Distribuzione, un Consorzio o un’Amministrazione Comunale;
- un fornitore di un Cliente Finale che dichiari formalmente di agire per suo conto;
- altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

Per la realizzazione di un nuovo punto di riconsegna, o il potenziamento di uno esistente, il soggetto richiedente (Richiedente) invia a Energie Rete Gas Srl la domanda, indicando:

- i propri dati identificativi (ragione sociale, indirizzo, ecc);
- l’ubicazione e la tipologia dell’impianto da alimentare (rete di distribuzione/utilizzatore finale, comune);
- la capacità di trasporto richiesta (portata giornaliera, portata oraria massima);
- il consumo annuo presunto;
- eventuali altre informazioni ritenute rilevanti.

La domanda può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o presentando una richiesta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate sopra. È facoltà del Richiedente indicare a Energie Rete Gas Srl eventuali date per l’inizio dell’attività o per la disponibilità del punto di riconsegna. Energie Rete Gas Srl si riserva il diritto di valutarle ed eventualmente concorda con il Richiedente tempistiche diverse da quelle di seguito riportate.

Energie Rete Gas Srl verifica l’adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l’adeguamento. Il Richiedente è tenuto ad aggiornare la documentazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di adeguamento da parte di Energie Rete Gas Srl.

Energie Rete Gas Srl contatta il Richiedente per concordare un sopralluogo al fine di definire la precisa ubicazione del punto di riconsegna, controllare lo stato della rete e definire gli interventi da effettuare per la realizzazione dell’intervento sul nuovo punto e, in tale sede, viene sottoscritto il relativo verbale tecnico.

Qualora non fosse possibile contattare il Richiedente o identificare il punto di riconsegna nel mese successivo alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

6.2.2 Valutazione tecnico-economica

Energie Rete Gas Srl, verificata l'adeguatezza della documentazione fornita, provvede ad elaborare, sulla base della richiesta pervenuta, il progetto dell'allacciamento/variazione di portata e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Definito il valore dell'investimento, Energie Rete Gas Srl provvede a valutarne l'economicità sulla base della quale viene calcolato l'eventuale contributo che il Richiedente è tenuto a sostenere, nel rispetto di quanto previsto dal DM 29 settembre 2005.

Un allacciamento è definito economico quando l'incremento patrimoniale relativo è interamente riconosciuto in tariffa. Il calcolo dell'eventuale contributo, da richiedere a chi fa domanda di allacciamento, è pari alla differenza tra i costi calcolati ed il valore dell'allacciamento economico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 8 della Delibera 166/05, gli Utenti che abbiano contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti in misura superiore a quanto stabilito dai criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità, hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi unitari di trasporto secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

6.2.3 L'offerta (preventivo)

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-economica di cui sopra, Energie Rete Gas Srl predispone un'offerta che definisca:

- le caratteristiche del punto di riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressione minima di esercizio del metanodotto);
- i dati relativi alla localizzazione del punto di riconsegna;
- i tempi necessari alla costruzione dell'opera ad esclusione di quelli per l'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- l'eventuale contributo, sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 6.2.2;
- l'eventuale garanzia bancaria, richiesta ai sensi del successivo paragrafo, di importo:
- pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 6.2.2 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
- pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo;

Energie Rete Gas Srl invia l'offerta (preventivo) al Richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, esclusi eventuali giorni per l'organizzazione dell'appuntamento per il sopralluogo e ritardi dovuti all'aggiornamento di documentazione inadeguata o irreperibilità del Richiedente ed esclusi i casi di particolare complessità tecnica del nuovo allacciamento.

Qualora sia previsto un contributo da parte del soggetto richiedente, l'offerta ha validità di 90 giorni dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui:

- l'Utente faccia pervenire accettazione controfirmando l'offerta e inviandola via fax;
- Energie Rete Gas Srl verifichi l'avvenuto pagamento del contributo dovuto entro il termine di validità sopraindicato e ove richiesta, sia presentata a Energie Rete Gas Srl, entro il termine di validità sopraindicato, la garanzia bancaria di seguito descritta.

Il mancato pagamento del contributo previsto o l'inadempimento dei termini sopra citati comporterà l'automatica decadenza dell'offerta inviata.

6.2.3.1 Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta

Il soggetto richiedente è responsabile della copertura dei rischi derivanti dalla rinuncia alla realizzazione del punto di riconsegna o dal parziale utilizzo della capacità disponibile. In particolare:

- a) Qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta a Energie Rete Gas Srl - alla realizzazione del punto di riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Energie Rete Gas Srl fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dalla stessa, dedotto l'eventuale contributo già versato; oppure
- b) Nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del punto di riconsegna, non fosse sottoscritto, da parte del richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n. 137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

Qualora lo ritenga opportuno Energie Rete Gas Srl potrà richiedere al soggetto richiedente di garantire la copertura dei suddetti rischi tramite la presentazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di Energie Rete Gas Srl secondo il testo pubblicato sul sito Internet della stessa.

In caso di mancato pagamento, da parte del richiedente, degli oneri a suo carico di cui ai punti a) o b), Energie Rete Gas Srl provvederà alla escussione della garanzia di cui sopra, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'anno termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Energie Rete Gas Srl o Energie Rete Gas Srl avrà provveduto ad escutere la garanzia finanziaria.

In questo caso, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Energie Rete Gas Srl le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui al precedente punto a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui al precedente punto b).

6.2.4 Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna

A seguito di accettazione dell'offerta, della presentazione delle garanzie finanziarie eventualmente richieste e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa.

Energie Rete Gas Srl procederà alla contestuale pubblicazione degli estremi del nuovo punto di prossima realizzazione indicando sul proprio sito internet i dati identificativi e la data prevista di avviamento. Dal giorno della pubblicazione, il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità e per l'inoltro della richiesta di avviamento ai sensi del successivo paragrafo 6.3.1.

Energie Rete Gas Srl si impegna a rendere operativo il punto di fornitura entro i tempi indicati nell'offerta (preventivo) e decorrenti dalla data di accettazione dell'offerta stessa.

Ultimati i lavori, Energie Rete Gas Srl provvede a verificare e collaudare il punto di riconsegna e a darne comunicazione al cliente/operatore allacciato.

6.2.4.1 La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di

distribuzione

Sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di utenze finali sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione, la realizzazione della cabina di regolazione, escluso l'impianto di misura, è a carico del Richiedente. La cabina deve essere costruita in conformità con la normativa vigente, tra cui le norme UNI-CIG 8827 e UNI-CIG 10390.

La realizzazione dell'impianto di misura è a carico di Energie Rete Gas Srl, che ne mantiene la proprietà e che definisce il tipo di apparecchiature da installare e il relativo schema di installazione. Il Richiedente si impegna, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 10 "Misura del gas", a garantire a Energie Rete Gas Srl la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle attività di sua competenza.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura saranno prevalentemente realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati.

6.3 – Avviamenti e chiusure di punti di riconsegna

6.3.1 Avviamento di nuovi punti di riconsegna

Per "avviamento di un nuovo punto di riconsegna" si intende l'inizio della riconsegna del gas.

6.3.1.1 I soggetti richiedenti

La richiesta di avviamento può essere inoltrata da:

- Un Utente già presente sulla rete Energie Rete Gas Srl;
- Un soggetto idoneo a qualificarsi come Utente, in qualità di fornitore del punto di riconsegna, purché provveda contestualmente ad avviare le procedure di qualifica, secondo quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" e proceda alla stipula del contratto di trasporto.

6.3.1.2 I requisiti della richiesta

La richiesta può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o sottoposta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate di seguito.

La richiesta, per essere considerata valida, deve contenere:

- i dati del punto per cui si richiede l'attivazione;
- la data di attivazione richiesta;
- nel caso di punti a servizio di utilizzatori finali, l'indicazione della tipologia

di utenza (civile/industriale) e, per le utenze industriali, del codice ISTAT

dell'attività produttiva e del profilo standard di consumo da applicare (ai sensi della Delibera n. 17/07).

- nel caso di reti di distribuzione, la ripartizione percentuale del mercato a valle tra civile ed industriale.

Nel caso di punti di interconnessione con reti di distribuzione la richiesta dovrà essere inviata in copia alla società di distribuzione interconnessa.

Energie Rete Gas Srl verifica l'adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l'adeguamento, che deve essere ultimato entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito.

L'avviamento è autorizzato ed effettuato da Energie Rete Gas Srl esclusivamente una volta verificate le seguenti condizioni:

- siano stati completati i lavori relativi alla realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti "allacciati" ad esso, ivi inclusi gli adempimenti normativi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- la capacità di trasporto sia regolarmente conferita, secondo quanto previsto dal capitolo 5, presso il nuovo punto di riconsegna, sulla base di un contratto di trasporto stipulato, a partire dal giorno di effettiva disponibilità della capacità stessa.

6.3.1.3 Invio della Richiesta

La richiesta di avviamento può pervenire a Energie Rete Gas Srl, anche via fax, entro un qualsiasi giorno del mese con almeno 7 giorni di anticipo sulla data richiesta per l'avviamento.

Qualora il Richiedente non abbia già richiesto il conferimento di capacità sul punto, dovrà provvedere nei tempi e modi previsti dal paragrafo 5.2.3.5 "Richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti ed avviamenti" e dovrà provvedere altresì, qualora non sia ancora qualificato come Utente ad accreditarsi ai sensi di quanto indicato nel sopraccitato paragrafo.

In questo caso, Energie Rete Gas Srl provvederà a:

- riconsegnare il gas a partire dal giorno richiesto;
- conferire la capacità all'Utente di cui sopra a partire dal giorno di 1 del mese di attivazione;
- aggiornare la tabella contenente la lista dei punti della rete e le relative capacità conferite, dando comunicazione dell'aggiornamento sul proprio sito internet;
- in mancanza di invio da parte dell'Utente del programma di trasporto per il mese di attivazione considerare un valore giornaliero programmato pari a 0;
- allocare al suddetto Utente, in fase di bilancio definitivo, una misura pari a 0 fino al giorno di attivazione del punto di riconsegna e successivamente il valore misurato, eventualmente profilato in base al numero di giorni di effettivo utilizzo.

L'Utente dovrà comunque provvedere, entro il primo termine utile, ad aggiornare i propri programmi di trasporto.

Le richieste di capacità di trasporto e il conseguente conferimento per l'avviamento di nuovi punti di riconsegna costituiscono un atto integrativo dei Contratti di Trasporto già sottoscritti e comportano, nei casi previsti dal presente documento, l'adeguamento delle garanzie finanziarie presentate.

6.3.2 Chiusura dei punti di riconsegna esistenti

Per "chiusura di un punto di riconsegna" si intende l'interruzione del flusso di gas, oggetto della fornitura tra un Utente ed un cliente finale, attraverso la sigillatura del punto di riconsegna Energie Rete Gas Srl o la rimozione del contatore.

6.3.2.1 I soggetti richiedenti

La richiesta di chiusura di un punto di riconsegna può essere inoltrata da uno o più Utenti, nel caso in cui il punto di riconsegna sia condiviso, da clienti finali o da società di distribuzione, secondo le casistiche descritte nel paragrafo 6.3.2.2

6.3.2.2 Le tipologie di richiesta

Nel corso dell'anno termico un soggetto abilitato può richiedere la chiusura di un punto secondo le casistiche di seguito descritte:

- Accordo tra cliente finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto: i soggetti provvederanno, anche separatamente, all'invio del modulo di richiesta predisposto da Energie Rete Gas Srl, sottoscritto da Utente e cliente finale che consenta di verificarne la comune volontà;
- Cessazione dell'attività da parte del cliente finale: il soggetto richiedente dovrà presentare, all'atto della richiesta di sigillatura a Energie Rete Gas Srl, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal cliente finale, che attesti la data di cessazione dell'attività;
- Tutte le altre ipotesi (compreso il caso di mancato rinnovo del contratto di fornitura): il soggetto richiedente dovrà autocertificare, all'atto della richiesta a Energie Rete Gas Srl, che la richiesta

stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto con il cliente finale. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al cliente finale interessato la richiesta di sigillatura avanzata a Energie Rete Gas Srl: tale comunicazione deve essere inviata con congruo anticipo, così da consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza presso l'impianto del cliente finale.

La modulistica per l'invio della richiesta è disponibile sul sito internet di Energie Rete Gas Srl e può essere inviata tramite lettera o fax.

Nel caso in cui, durante la procedura di assegnazione di capacità ad inizio anno termico, su un punto di riconsegna non venga effettuata richiesta di conferimento di capacità, Energie Rete Gas Srl si riserva il diritto a procedere autonomamente alla chiusura del punto, per garantire la messa in sicurezza dell'impianto.

6.3.2.3 La richiesta di chiusura

La richiesta di interruzione del flusso di gas, indicante le motivazioni della stessa e la data di chiusura del punto, dovrà pervenire a Energie Rete Gas Srl almeno 15 giorni lavorativi prima della data indicata per l'intervento dal soggetto abilitato e dovrà essere corredata dal modulo relativo alla tipologia di richiesta, compilato in ogni sua parte.

Il modulo, differenziato secondo la tipologia di richiesta, riporta:

- I dati del punto per cui si richiede la chiusura e del/dei cliente/i finali forniti da tale punto;
- La data richiesta per la chiusura;
- Il nominativo del rappresentante dell'Utente e/o di quello del cliente finale (richiesto solo per le casistiche di cui ai punti 1 e 2) per presenziare alla chiusura del punto e sottoscrivere il verbale di misura.

6.3.2.4 Valutazione della richiesta

Energie Rete Gas Srl, una volta effettuate le verifiche relative alla documentazione, in caso di accettazione della richiesta di chiusura programmerà e comunicherà al richiedente, per mezzo posta elettronica o fax, la data e l'ora dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dal richiedente stesso.

Nei casi in cui:

- La richiesta sia stata inoltrata da un Utente, sarà cura di quest'ultimo informare (entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento) il cliente finale circa la data e l'orario fissati per la chiusura, con copia a Energie Rete Gas Srl a mezzo fax;
- La richiesta sia stata inoltrata da un altro soggetto abilitato, Energie Rete Gas Srl provvederà ad informare tutti i soggetti coinvolti.

Qualora la documentazione presentata non fosse conforme alle modalità previste, Energie Rete Gas Srl provvederà a comunicare tempestivamente al richiedente, a mezzo posta elettronica o fax, la mancata accettazione della richiesta.

6.3.2.5 Procedura di chiusura

L'intervento di chiusura verrà svolto alla presenza di un rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale, che sottoscriverà l'apposito verbale unitamente al rappresentante di Energie Rete Gas Srl.

Il verbale, opportunamente compilato, attesta la presa visione della chiusura del punto e della messa in sicurezza dell'impianto di misura. Resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il punto di riconsegna in oggetto fino al termine dell'anno termico.

L'Utente è tenuto a comunicare il nominativo del proprio rappresentante delegato ad assistere alla chiusura; è facoltà dell'Utente inviare a Energie Rete Gas Srl apposita delega con la quale l'Utente conferisce mandato al cliente finale a rappresentare l'Utente stesso al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura.

Nei casi di richieste di chiusura non sottoscritte dal cliente finale, l'Utente è tenuto a comunicare a Energie Rete Gas Srl, a mezzo posta elettronica o via fax, almeno 5 giorni lavorativi prima della data programmata, la revoca del provvedimento di chiusura.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, con la sottoscrizione del verbale sopraindicato, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando espressamente Energie Rete Gas Srl da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal cliente finale o da terzi.

6.3.2.6 Revoca dell'intervento

Energie Rete Gas Srl non darà corso all'operazione programmata nei seguenti casi:

- qualora il rappresentante dell'Utente (e il rappresentante del cliente finale, nei casi in cui sia previsto) non fosse presente presso l'impianto;
- qualora il rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale (quando richiesto), presenti presso l'impianto, rifiutassero di sottoscrivere il verbale di sigillatura;

- qualora al personale di competenza venisse impedito l'accesso all'area in cui è situato il punto di chiusura.

Nel caso in cui si verificano una o più ipotesi tra quelle sopra citate, il contratto di trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace, anche per il punto di riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di chiusura.

Energie Rete Gas Srl provvederà autonomamente a sospendere l'intervento qualora accerti il subentro di un altro Utente nella fornitura del Cliente finale, ai sensi di quanto previsto dal capitolo "Transazioni di capacità".

6.4 – Moduli per le richieste

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare per la richiesta di nuovi allacciamenti o potenziamenti, per la richiesta di avviamento e per la richiesta di interruzione i moduli predisposti e resi disponibili da Energie Rete Gas Srl, nel proprio sito internet.

6.5 – Gestione e manutenzione dei punti di consegna e riconsegna

Gli adempimenti in merito alla gestione e manutenzione degli impianti di misura sono descritti nel capitolo "Misura del gas".

SEZIONE 3 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

7. Transazioni di capacità

7.1 Cessioni di capacità di trasporto

La cessione di capacità di trasporto è quella transazione attraverso cui un soggetto (il Cedente), cede ad un altro soggetto (il Cessionario), per un periodo definito e non inferiore al mese, la titolarità di un quantitativo di capacità di trasporto in corrispondenza di un punto di riconsegna della rete Energie Rete Gas Srl.

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete Energie Rete Gas Srl, ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" paragrafo 5.1.

Gli Utenti titolari di capacità di trasporto possono inoltre sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati purché questi ultimi ottengano la qualifica di Utente.

7.1.1 Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto

7.1.1.1 Requisiti

Ai sensi del precedente paragrafo, condizioni preliminari affinché la cessione di capacità sia ritenuta valida, sono che il soggetto cessionario:

- il Cessionario non ancora qualificatosi come Utente, presenti, contestualmente alla richiesta di cessione, la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto";
- il Cessionario non titolare di un contratto di trasporto avente data di avvio nell'Anno Termico in cui ha decorrenza la cessione, provveda alla stipula dello stesso;
- il Cessionario presenti/adequi le necessarie garanzie finanziarie ai sensi di quanto previsto al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

7.1.1.2 La Richiesta

L'Utente che intende cedere capacità di trasporto e il soggetto destinatario della cessione inviano a Energie Rete Gas Srl, entro il giorno 22 (ventidue) del mese precedente il mese di cessione le rispettive richieste di cessione di capacità, anticipandole via fax.

Le richieste devono contenere:

- i codici dei punti di riconsegna ove viene richiesta la cessione;
- la quantità (in Sm³/g) di capacità di trasporto ceduta/acquisita per ogni punto e per ogni Utente;
- la data di decorrenza e la durata, in numero di mesi, della cessione;
- per il soggetto cedente: la data di sottoscrizione del contratto di trasporto.

Come previsto al paragrafo 7.1, nel caso in cui il soggetto cessionario non sia ancora accreditato come Utente, la sua richiesta dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto". Il cessionario già Utente dovrà invece provvedere all'eventuale adeguamento della garanzia finanziaria in essere, secondo quanto previsto al paragrafo 5.

Gli Utenti sono tenuti ad utilizzare i moduli messi a disposizione da Energie Rete Gas Srl nel proprio sito internet e a far pervenire la richiesta in originale entro la fine del mese antecedente a quello richiesto per la decorrenza della cessione.

7.1.1.3 Efficacia della cessione

Le cessioni avvengono con cadenza mensile, hanno durata minima pari ad un mese e massima pari al numero di mesi mancanti alla fine dell'anno termico e decorrono dal giorno 1 (uno) del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta, qualora questa sia pervenuta nei termini previsti. La durata della cessione deve essere pari a multipli interi di un mese.

7.1.1.4 Richieste non valide

Energie Rete Gas Srl non ritiene valide le richieste di cessione, qualora non siano formulate conformemente alla procedura qui descritta. Energie Rete Gas Srl non riterrà valide altresì le richieste di cessione qualora gli Utenti, alla data della cessione, non abbiano provveduto al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a contratti di trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia finanziaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di trasporto in essere, ad eccezione del caso in cui l'Utente cedente assuma espressamente nei confronti di Energie Rete Gas Srl responsabilità solidale con il cessionario in relazione al pagamento dei corrispettivi per le capacità oggetto della cessione.

7.1.1.5 Titolarità della capacità di trasporto ceduta

Energie Rete Gas Srl comunica la non validità delle richieste di cessione entro 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta completa di tutte le informazioni necessarie. La comunicazione viene effettuata contestualmente all'Utente cedente e cessionario tramite e-mail o fax. Nel caso in cui Energie Rete Gas Srl non effettui alcuna comunicazione entro tale termine la cessione deve intendersi accettata.

L'Utente può sanare eventuali richieste non valide purché l'accettazione da parte di Energie Rete Gas Srl avvenga entro il giorno 26 (ventisei) del mese precedente quello richiesto per la decorrenza della cessione. A partire dal giorno di decorrenza richiesto, l'Utente cessionario diventa titolare della capacità ceduta, e dei relativi obblighi, fino al termine della cessione. Successivamente, la titolarità della capacità torna in capo all'Utente cedente.

Per tutta la durata della transazione l'Utente cessionario sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento relativamente alla capacità ceduta. Energie Rete Gas Srl comunica agli Utenti il termine della cessione, sulla base dei termini temporali indicati nella richiesta.

7.1.1.6 Regola di allocazione

Se la cessione avviene su un Punto di Riconsegna condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà far richiesta a Energie Rete Gas Srl per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento". Qualora l'Utente cessionario non provveda, l'allocazione del gas transitato presso il punto condiviso oggetto della cessione avverrà secondo quanto previsto al paragrafo 9.5 del capitolo "Bilanciamento".

7.1.1.7 Il Contratto di trasporto

Nelle richieste di accettazione della cessione di capacità, l'Utente cedente e il soggetto cessionario riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione delle stesse da parte di Energie Rete Gas Srl. Le richieste di cessione di capacità sono irrevocabili e, una volta accettate, costituiranno un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti dai soggetti richiedenti.

Qualora il soggetto cessionario non sia titolare di un Contratto di trasporto in essere, la richiesta di cessione a cui viene dato esito positivo richiederà, contestualmente, la stipula del contratto di trasporto e la presentazione della garanzia finanziaria collegata, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", da concludersi entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di decorrenza della cessione.

7.1.2 Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto attraverso un intermediario

Qualora la richiesta di cessione non venga inoltrata direttamente dagli Utenti ma attraverso un soggetto terzo, quest'ultimo è responsabile del rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, inclusa la presentazione dell'eventuale documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas.

L'intermediario dovrà inoltre presentare, tramite la modulistica a tal fine predisposta e disponibile sul sito internet di Energie Rete Gas Srl:

- la lettera ove richiede, per conto del cedente e del cessionario, la cessione di capacità;
- il mandato di cessione da parte del cedente;
- l'impegno di acquisizione da parte del cessionario.

Anche in questo caso, la richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta accettata, costituisce un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti rispettivamente dal soggetto cessionario e dal cedente.

7.2 – Trasferimenti di capacità di trasporto ai punti di riconsegna

Il concetto di trasferimento di capacità di trasporto al punto di riconsegna è correlato a quello di subentro; in modo più specifico, si configura questa fattispecie quando un soggetto (il Subentrante), che ha attivato direttamente o indirettamente una nuova fornitura nei confronti di uno o più clienti finali precedentemente forniti, in modo diretto o indiretto, da un Utente detto Uscente, richiede di acquisire la capacità di trasporto strumentale a questa fornitura.

Come la cessione, anche il trasferimento di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete Energie Rete Gas Srl, ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" paragrafo 5.1.

La capacità può essere altresì trasferita a soggetti richiedenti non abilitati purché questi ultimi ottengano la qualifica di Utente. La procedura di trasferimento può riguardare sia clienti finali direttamente allacciati alla Rete Regionale di trasporto gestita da Energie Rete Gas Srl che i clienti finali connessi a Società di distribuzione interconnesse a valle. La durata della transazione

può decorrere da un qualsiasi giorno del mese per una durata pari alla restante parte dell'anno termico. Tale transazione, in caso di esito positivo, dà luogo ad una modifica del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente e di quello, eventualmente in essere o di nuova stipula, sottoscritto dal soggetto (Utente) Subentrante, tramite il trasferimento della titolarità della capacità a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento.

Nel caso di richieste di trasferimento di capacità relative a punti di riconsegna che beneficiano di riduzioni tariffarie derivanti da:

- periodo di avviamento;
 - prelievi concentrati in periodi fuori punta;
 - applicabilità della procedura di emergenza climatica (per la sola quota di capacità rilevante eventualmente trasferita)
- i benefici tariffari e gli eventuali obblighi associati a tali punti vengono trasferiti al soggetto subentrante.

7.2.1 Procedura per la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto

7.2.1.1 Requisiti

Ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo, affinché il soggetto Subentrante possa inoltrare la richiesta di trasferimento occorre che:

a) Attivi, direttamente o indirettamente, una nuova fornitura nei confronti di un Cliente precedentemente servito, anche indirettamente, da un Utente;

- b) Qualora non sia già un Utente accreditato sulla rete di trasporto, presenti la documentazione prevista al capitolo 5 paragrafo 5.1 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto;
- c) Qualora non sia titolare di un Contratto di Trasporto avente data di avvio del servizio compresa nell'Anno Termico in cui ha decorrenza il trasferimento, proceda alla stipula contestuale del Contratto di Trasporto;
- d) Presenti, o se necessario adegui, le garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto, secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.4 del Capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" del presente documento.
- e) Nel caso la richiesta sia relativa a un punto interconnesso con reti di distribuzione, faccia pervenire a Energie Rete Gas Srl, per la definizione della regola di allocazione presso il medesimo punto, la documentazione relativa ai soggetti a cui eventualmente fornisce il gas naturale (esercenti dell'attività di vendita o utenti del servizio di distribuzione ai sensi dell'Art. 10 della Delibera 138/04). Nel caso di esercenti l'attività di vendita, il Soggetto Subentrante dovrà inoltre far pervenire a Energie Rete Gas Srl, direttamente o indirettamente, le informazioni di cui all'Art. 10.3 lettera a) della Delibera 138/04. Qualora le condizioni di cui sopra non vengano rispettate la richiesta verrà considerata non accettata.

7.2.1.2 La richiesta

Il soggetto che subentra nella fornitura invia a Energie Rete Gas Srl la richiesta di trasferimento utilizzando i moduli disponibili sul sito internet almeno 10 giorni lavorativi prima della data di decorrenza richiesta per il trasferimento. La richiesta deve contenere:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l'Utente subentrante attesta, sotto la propria responsabilità:
 - Nel caso di clienti diretti (clienti direttamente forniti dall'utente subentrante: l'acquisizione, a partire da una certa data, di clienti finali precedentemente forniti, direttamente o indirettamente, da altri Utenti uscenti;
 - Nel caso di clienti indiretti (clienti forniti da uno o più soggetti a loro volta forniti dall'Utente subentrante): l'esistenza di un rapporto di fornitura con le società di vendita indicate e l'acquisizione indiretta, a partire da una certa data, di clienti finali forniti precedentemente da uno o più Utenti uscenti.
 - la ragione sociale o il nominativo e l'ubicazione dei clienti finali acquisiti;
 - la tipologia del cliente finale acquisito (civile, industriale).
 - l'indicazione dell'Utente Uscente, per ciascun cliente finale nei confronti del quale il Soggetto Subentrante abbia attivato direttamente o indirettamente una nuova fornitura;
 - la quantità (in Sm³/g) di capacità, per ogni punto di riconsegna e per ogni Utente uscente, per la quale si richiede il trasferimento;
 - la data di decorrenza del trasferimento (che coincide sempre con un primo giorno del mese);
 - la società di vendita subentrante nel caso di clienti forniti indirettamente;
 - la documentazione di cui al precedente paragrafo 7.2.1.1 lettera e).

Entro la stessa data dell'invio a Energie Rete Gas Srl, l'Utente Subentrante è tenuto ad inviare la richiesta in copia a tutti gli Utenti uscenti coinvolti, ognuno per le informazioni di sua competenza, indicando, per ogni cliente finale su cui è subentrato, il codice del punto di riconsegna, il quantitativo richiesto per il trasferimento e la data di decorrenza. Tale comunicazione deve essere inviata in copia a Energie Rete Gas Srl.

Energie Rete Gas Srl verifica l'adeguatezza della documentazione pervenuta e comunica, tramite e-mail o fax, entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, l'avvenuto trasferimento o il rifiuto di accesso con le debite motivazioni. In caso di esito negativo, Energie Rete Gas Srl può richiedere l'adeguamento della documentazione presentata.

Il Richiedente è tenuto ad aggiornare la documentazione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte di Energie Rete Gas Srl.

In caso di esito positivo, dalla data di decorrenza indicata nella richiesta, la titolarità della capacità passa in capo all'Utente subentrante e dà luogo ad una integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente e di quello dell'Utente Subentrante.

L'Utente Subentrante è tenuto, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuto trasferimento, all'adeguamento delle garanzie finanziarie in essere, per quanto necessario, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.1.4.2 e al contestuale invio dei programmi di trasporto integrati con le variazioni conseguenti al trasferimento, ai sensi di quanto previsto al capitolo "Prenotazione, Assegnazione e Rassegnazione".

7.2.1.3 Efficacia del trasferimento

I trasferimenti hanno efficacia e decorrenza a partire dal 1° giorno del mese indicato nella richiesta, hanno durata pari alla rimanente parte dell'anno termico, qualora la richiesta sia pervenuta nei termini previsti o entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte di Energie Rete Gas Srl della stessa.

7.2.1.4 Richieste non valide

Energie Rete Gas Srl non ritiene valida la richiesta di trasferimento di capacità, qualora non sia formulata nel rispetto dei requisiti e delle modalità precedentemente descritte.

7.2.1.5 Titolarità della capacità di trasporto trasferita

Dalla data di decorrenza indicata nella richiesta, Energie Rete Gas Srl provvede a ridurre la capacità di trasporto conferita all'Utente uscente (o agli Utenti uscenti) di una quantità complessiva pari alla capacità di trasporto trasferita all'Utente subentrante, secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo nella richiesta.

Energie Rete Gas Srl, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà a fatturare a quest'ultimo i corrispettivi di capacità, oltre a eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento", a partire dal giorno di decorrenza del subentro.

Nel caso in cui la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia minore rispetto a quella trasferita dall'Utente uscente, la quota residua di capacità in capo all'Utente Uscente continuerà ad essere a lui fatturata.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore rispetto a quella trasferita dall'Utente uscente, per la differenza tra le due quantità, Energie Rete Gas Srl conferisce l'eventuale capacità ancora disponibile sul medesimo punto di riconsegna, come risultante dall'ultima pubblicazione delle capacità disponibili sul proprio sito internet e, per l'eventuale

ulteriore quantità richiesta, procede alla verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2 e conferisce il quantitativo per cui la suddetta verifica dà esito positivo.

In entrambi i casi, per gli ulteriori quantitativi di capacità conferiti rispetto alla quota trasferita dall'Utente Uscente, l'Utente subentrante sarà tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi di capacità a partire dalla data di disponibilità della capacità e sarà tenuto all'adeguamento della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, entro il quinto giorno lavorativo dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento.

Eventuali richieste di capacità di trasporto avanzate nei mesi successivi a quello del trasferimento saranno considerate come richieste di capacità di trasporto ad anno termico avviato, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.2.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Nel caso di richieste di trasferimento di capacità presso Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta e/o riduzioni tariffarie collegate a periodi di avviamento secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, tutti gli obblighi e/o i benefici associati a tali Punti di Riconsegna saranno trasferiti al Soggetto Subentrante.

7.2.1.6 Variazioni di capacità di trasporto a seguito di trasferimenti per gli Utenti uscenti

L'Utente uscente può richiedere un incremento di capacità di trasporto, a seguito del trasferimento, qualora vi sia capacità disponibile, eventualmente adeguata a seguito della verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

La richiesta deve avere come oggetto lo stesso punto di riconsegna presso cui è avvenuto il trasferimento e deve essere inviata entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento. Energie Rete Gas Srl comunica l'esito entro il giorno lavorativo successivo.

L'Utente uscente è tenuto al pagamento dell'incremento di capacità di trasporto dalla data di trasferimento, per incrementi fino alla capacità trasferita. È tenuto al pagamento da quando è stata resa disponibile, per l'eventuale differenza tra la capacità conferita e quella trasferita.

Nel caso la comunicazione di Energie Rete Gas Srl dia esito positivo, l'Utente uscente è tenuto all'adeguamento della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, entro il terzo giorno lavorativo dalla comunicazione.

7.2.1.7 Regola di allocazione

Se il trasferimento avviene su un Punto di Riconsegna condiviso da più Utenti, l'Utente subentrante dovrà far richiesta a Energie Rete Gas Srl per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento". Qualora l'Utente subentrante non provveda, l'allocazione del gas transitato presso il punto condiviso oggetto della cessione avverrà secondo quanto previsto al paragrafo 9.5 del capitolo "Bilanciamento".

7.2.1.8 Il Contratto di Trasporto

Le variazioni nella titolarità delle quote di capacità oggetto di trasferimento o di richiesta ad esso collegata (richiesta di quantitativi superiori da parte del Subentrante e/o richiesta di reintegro da parte dell'Uscente) integrano sia il Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante che quello sottoscritto dall'Utente Uscente.

Nel caso in cui il soggetto Subentrante non sia titolare di un Contratto di trasporto in essere, la richiesta di trasferimento a cui viene dato esito positivo richiederà contestualmente:

- la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto";
- la stipula del contratto di trasporto e la presentazione della garanzia finanziaria collegata, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", da concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito del trasferimento.

7.2.2 Casi di subentro non accompagnati da richiesta di capacità di trasporto

Qualora l'attivazione della nuova fornitura nei confronti di uno o più Clienti Finali precedentemente forniti da un Utente Uscente non abbia richiesto l'acquisizione della capacità di trasporto strumentale a questa fornitura, l'Utente Subentrante è comunque tenuto ad inviare regolare comunicazione di avvenuto subentro. Tale comunicazione deve essere inviata nei termini e modalità previsti dalla procedura al precedente paragrafo 7.2.1 con indicazione di capacità richiesta per il trasferimento pari a 0.

In mancanza di tale comunicazione, l'Utente Uscente potrà richiedere a Energie Rete Gas Srl la chiusura del punto per cessazione del contratto, ai sensi di quanto previsto al capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna".

In caso di assenza di comunicazione da parte di entrambi gli Utenti, Energie Rete Gas Srl si riserva di allocare il gas all'utente che risulti subentrato a seguito di opportune verifiche.

8. Prenotazione, assegnazione e riassegnazione delle capacità

8.1 Premessa

Energie Rete Gas Srl ha la necessità di conoscere con accuratezza e tempestività i quantitativi di gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla stessa.

L'adeguata conoscenza permette, da un lato, di programmare ed ottimizzare i flussi di gas nella rete, e dall'altro, di dialogare con gli operatori a monte e a valle del proprio sistema di trasporto.

Per tale motivo occorre che gli Utenti comunichino a Energie Rete Gas Srl i propri programmi di trasporto con il livello di dettaglio e le scadenze descritte di seguito.

8.1.1 Comunicazione dei programmi degli interventi

Energie Rete Gas Srl comunica agli Utenti, con le modalità descritte nel capitolo 14 "Programmazione e gestione delle manutenzioni", i programmi annuali e mensili degli interventi previsti sulla rete, che comportano riduzioni di capacità di trasporto. Gli Utenti devono considerare tali riduzioni nella formulazione dei propri programmi di trasporto.

8.2 – Il programma annuale

8.2.1 Programma annuale di prenotazione della capacità

Entro il giorno 20 (venti) settembre, gli Utenti comunicano a Energie Rete Gas Srl il programma annuale di prenotazione della capacità di trasporto per il successivo anno termico, indicando con dettaglio mensile i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi (Sm³) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

Il programma deve essere congruente con i limiti di capacità conferita, dedotte le possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e con i limiti previsti dalla disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n° 06/05.

L'Utente che abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica per i prelievi in periodi fuori punta dovrà infatti, per i punti di riconsegna per cui è stata formulata tale richiesta, effettuare la prenotazione relativa al periodo di punta (periodo di 6 mesi da Novembre ad Aprile) entro il limite del 10% della capacità a lui conferita in quel punto.

In caso di incongruenza con i limiti di cui sopra, l'Utente è tenuto alla correzione del programma inviato.

Qualora l'Utente non provveda all'invio del programma annuale, Energie Rete Gas Srl considererà prenotato dall'Utente, presso un punto di riconsegna in cui questo disponga di capacità conferita, un volume mensile in ogni mese M dell'Anno Termico pari a quello che risulta dal prodotto della capacità di trasporto conferita all'Utente nel punto per il numero di giorni del mese M per i quali risulta conferita detta capacità. Tale calcolo terrà conto di eventuali riduzioni di capacità previste per interventi sulla rete e di una riduzione del 90% nei mesi del periodo di punta per i punti di riconsegna ove l'Utente abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica.

8.2.2 Aggiornamento del programma annuale di prenotazione

L'Utente è tenuto ad aggiornare il proprio programma annuale di prenotazione contestualmente all'invio dei programmi mensili di trasporto di cui al prossimo paragrafo 8.3:

- qualora siano intervenute delle variazioni sulle capacità conferite a seguito di trasferimenti, cessioni o conferimenti ad anno termico avviato;
- qualora le quantità mensili previste siano diverse da quelle precedentemente comunicate.

Il programma aggiornato deve essere congruente con i limiti di capacità di trasporto conferita dedotte le possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e con i limiti relativi al prelievo nei periodi di punta, se applicabili.

8.3 – Il programma mensile

8.3.1 Prenotazione

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione mensile di capacità di trasporto ogni mese, entro le ore 10:00 del penultimo giorno lavorativo del mese precedente. L'Utente indica, con dettaglio giornaliero, i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi (Sm³) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione nei limiti della capacità conferita, di quelli previsti ai sensi della disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n° 06/05, e tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di trasporto, di cui al paragrafo 8.1.1.

L'Utente che abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica per i prelievi in periodi fuori punta, dovrà infatti, per i punti di riconsegna per cui è stata formulata tale richiesta, effettuare la prenotazione relativa al periodo di punta (periodo di 6 mesi da Novembre ad Aprile) entro il limite del 10% della capacità a lui conferita in quel punto.

In caso di incongruenza con i limiti di cui sopra, l'Utente è tenuto alla correzione del programma inviato.

Qualora l'Utente non provveda, entro la scadenza specificata all'invio del programma mensile, Energie Rete Gas Srl considererà prenotato dall'Utente, presso il punto di riconsegna in cui questo disponga di capacità conferita, una programmazione mensile di capacità di trasporto calcolata attribuendo ad ogni giorno gas del mese M, una quantità pari alla capacità conferita sul medesimo punto. Tale attribuzione verrà fatta tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e dei limiti relativi al prelievo nei periodi di punta, se applicabili.

Energie Rete Gas Srl ne dà comunicazione all'Utente, entro il medesimo giorno.

8.3.2 Assegnazione

Energie Rete Gas Srl verifica, entro il penultimo giorno lavorativo del mese M, che le prenotazioni per il mese M+1 siano state eseguite nei limiti della capacità consentita ai sensi del paragrafo precedente.

In caso di verifica positiva, Energie Rete Gas Srl assegna, senza che sia necessaria alcuna comunicazione agli Utenti, la capacità di trasporto prenotata giorno per giorno, per ogni punto di riconsegna.

In caso la verifica dia esito negativo, Energie Rete Gas Srl richiede agli Utenti, entro lo stesso giorno, l'adeguamento della prenotazione. Qualora gli Utenti non provvedano all'adeguamento, Energie Rete Gas Srl considera valida la prenotazione calcolata ai sensi del paragrafo precedente, come se il programma non fosse stato inviato.

8.4 – Il programma giornaliero

8.4.1 Prenotazione

L'Utente può aggiornare la prenotazione giornaliera di capacità di trasporto eseguita durante il ciclo mensile. A tal fine, è tenuto ad eseguire la prenotazione entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente. L'Utente indica i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi (Sm³) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione nei limiti della capacità conferita, di quelli previsti dalla disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n° 06/05, e tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di trasporto, di cui al paragrafo.

Le prenotazioni relative ai giorni-gas non lavorativi devono essere eseguite l'ultimo giorno lavorativo precedente tali giorni.

8.4.2 Assegnazione

Energie Rete Gas Srl verifica che le prenotazioni siano state eseguite nei limiti della capacità consentita ai sensi del paragrafo precedente.

In caso la verifica dia esito positivo, assegna, senza alcuna comunicazione agli Utenti, la capacità di trasporto prenotata, per ogni punto di riconsegna.

In caso di verifica negativa, Energie Rete Gas Srl richiede agli Utenti, entro le ore 13:30 dello stesso giorno, l'adeguamento della prenotazione. Qualora gli Utenti non provvedano all'adeguamento, entro le ore 15:30, Energie Rete Gas Srl considera valida la prenotazione per lo stesso giorno indicata nel programma mensile e invia la relativa comunicazione all'Utente, entro le ore 17:00 del medesimo giorno.

9. Bilanciamento

9.1 Premessa

Il presente capitolo descrive le modalità con le quali viene gestito il regime di bilanciamento, necessario per garantire la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti serviti.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico, che garantisce la sicura e corretta movimentazione del gas dai punti di consegna ai punti di riconsegna;
- il bilanciamento commerciale, per contabilizzare ed allocare il gas trasportato.

9.1 – Bilanciamento fisico

La funzione del Trasportatore per quanto concerne il bilanciamento fisico è mantenere il corretto esercizio fisico della rete e soddisfare le richieste di trasporto degli Utenti.

Il trasportatore non è comunque proprietario del gas trasportato, né ha controllo sul gas immesso ai punti di consegna o ritirato ai punti di riconsegna; pertanto l'Utente è tenuto a rispettare il bilanciamento tra immesso e prelevato, ed è incentivato in questo tramite l'apposito sistema di corrispettivi, contribuendo in tal modo alle attività di bilanciamento fisico.

Il bilanciamento fisico è costituito dalle attività di rilevazione e correzione di eventuali discrepanze tra immissioni e prelievi di gas (disequilibri).

9.2 Bilanciamento Commerciale

Il bilanciamento commerciale è formato dalle attività contabili che consentono la corretta allocazione delle quantità di gas consegnate e riconsegnate agli Utenti, nonché la corretta allocazione dei costi di bilanciamento della rete tra gli Utenti.

9.2.1 Equazione di bilancio della rete

Energie Rete Gas Srl applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio della rete ad ogni segmento della propria rete:

$$I = P + C + PE + GNC$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio della rete sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.1.1 Immissioni (I)

Le immissioni consistono nella quantità di gas immesse nel sistema, presso il punto di consegna:

Le immissioni sono calcolate sulla base delle misure delle quantità di gas consegnate al punto di consegna.

9.2.1.2 Prelievi (P)

I prelievi rappresentano la somma delle quantità di gas prelevate dal sistema, presso i punti di riconsegna, da ciascun Utente, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Poiché le misure mensili del gas riconsegnato potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti di riconsegna, il termine P è quindi pari alla somma dei prelievi misurati almeno mensilmente (PM) e dei prelievi non misurati (PNM).

9.2.1.3 Autoconsumi (C)

Gli autoconsumi rappresentano le quantità di gas prelevate da Energie Rete Gas Srl per il preriscaldamento degli impianti di riduzione e regolazione.

Gli autoconsumi sono calcolati sulla base delle misure rilevate dagli strumenti di cui sono dotati gli impianti.

9.2.1.4 Perdite di sistema (PE)

Le perdite di sistema sono le quantità di gas associate a:

- trafilamenti relativi alle valvole di regolazione,
- perdite durante interventi sulla rete,
- perdite per rottura di una tubazione o di un'altra parte del sistema.

Le perdite di sistema sono raggruppate, in perdite distribuite e in perdite localizzate, secondo l'equazione:

$$PE = PED + PEL$$

Le perdite distribuite PED sono quelle normalmente associate ai trafilamenti relativi alle valvole di regolazione e sono sulla rete Energie Rete Gas Srl, trascurabili e nettamente inferiori alla tolleranza degli strumenti di misura.

9.2.1.5 Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il gas non contabilizzato è la quota parte

9.2.2 Equazione di bilancio dell'Utente

Energie Rete Gas Srl applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio dell'Utente k-esimo:

$$I_k = P_k + PEL_k$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio dell'Utente sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.2.1 Immissioni dell'Utente (I_k)

Le immissioni nella rete rappresentano la somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna, dall'Utente, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Le immissioni dell'Utente sono calcolate come risultato dell'equazione di bilancio dell'Utente stesso.

9.2.2.2 Prelievi dell'Utente (P_k)

Il prelievo dell'Utente rappresenta la quantità di gas prelevata dal sistema, presso i punti di riconsegna, per consumo proprio o per fornire i clienti.

I prelievi dell'Utente sono calcolati sulla base delle misure delle quantità di gas riconsegnate ai punti di riconsegna, per i punti misurati, e sulla base della procedura descritta successivamente, per i punti non misurati.

$$P_k = \sum PM_k + \sum PNM_k$$

I prelievi sono eventualmente ripartiti applicando le regole di allocazione descritte nel paragrafo 9.4, qualora siano presenti più Utenti presso lo stesso punto di riconsegna.

9.2.2.3 Perdite localizzate (PEL_k)

Le perdite localizzate rappresentano i quantitativi di gas che concorrono a formare le perdite di sistema, di cui al paragrafo 9.2.1.4, e che sono tali da impedire la riconsegna, totale o parziale, del gas agli Utenti.

Qualora una perdita localizzata abbia impedito il ritiro di gas da parte di più Utenti, Energie Rete Gas Srl ripartisce la quantità in proporzione al programma di trasporto inviato da ciascun Utente sul medesimo punto.

9.3 – Bilanciamento di consegna e riconsegna

9.3.1 Bilancio provvisorio

Le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono le immissioni ed i prelievi valorizzati, distinti per ogni punto di consegna e riconsegna del segmento presso cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita, per ciascun giorno-gas, ovvero per il periodo compreso tra le ore 06:00 di ciascun giorno e le 06:00 del giorno di calendario successivo.

Per il calcolo delle quantità di gas presso i punti in cui non sia disponibile il dato di misura, Energie Rete Gas Srl considera i valori di gas programmati dall'Utente.

Per il calcolo delle quantità di gas ai punti condivisi, Energie Rete Gas Srl applica la regola pro quota sulla base dei programmi di trasporto inviati.

Energie Rete Gas Srl rende disponibile il bilancio provvisorio entro le 15:30 del giorno-gas G+1.

Poiché non tutte le misure su cui si basa il bilancio provvisorio sono disponibili giornalmente, le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono necessariamente indicative.

9.3.2 Bilancio definitivo

Le informazioni contenute nel bilancio definitivo sono:

- i termini valorizzati delle equazioni di bilancio
- le immissioni ed i prelievi valorizzati, distinti per ogni punto di consegna e riconsegna del segmento presso cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita;

Energie Rete Gas Srl rende disponibile il bilancio definitivo del mese M entro il giorno 15 (quindici) del mese M+1.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui è reso disponibile il bilancio definitivo, l'Utente può richiedere la correzione di presunti errori manifesti del suo bilancio. Energie Rete Gas Srl, nel solo caso di errori manifesti, provvede a correggere e a rendere nuovamente disponibile il bilancio che diventa, così, definitivo ai fini della fatturazione. Successivamente, Energie Rete Gas Srl considera eventuali richieste di correzione di presunti errori solo in sede di conguaglio.

9.3.3 Conguagli di bilancio

Entro la fine di ciascun mese M, Energie Rete Gas Srl verifica la correttezza del bilancio definitivo del mese M-3. In caso di errori, Energie Rete Gas Srl provvede alla correzione e all'emissione dei relativi conguagli di bilancio e di fattura, di cui al capitolo "Fatturazione e pagamento". Il bilancio così corretto, non può più essere soggetto a ulteriori modifiche.

9.4 Profili di consumo

I termini di tutte le equazioni di bilancio corrispondono a quantità di gas giornaliera. Qualora Energie Rete Gas Srl disponga di un dato di misura mensile, il calcolo dei relativi dati giornalieri avviene applicando i profili in accordo con la delibera 17/07.

9.5 Regole di allocazione per i punti condivisi

Ogni punto di riconsegna su cui è conferita capacità a più Utenti richiede una procedura di allocazione ai fini di ripartire il gas transitato tra gli utenti che prelevano dal punto considerato.

Ai fini del processo di allocazione occorre distinguere:

- punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto;
- punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione;
- punti aggregati.

Energie Rete Gas Srl, indipendentemente dalla regola applicata, ripartisce tutta la quantità di gas tra gli Utenti che condividono il punto.

Qualora, a seguito di un subentro sui clienti finali a valle di un punto di riconsegna, ad un Utente resti in capo un quantitativo di capacità non corrispondente ad alcun rapporto contrattuale di vendita per il medesimo punto, Energie Rete Gas Srl gli allocherà un valore pari a 0.

9.5.1 Allocazione ai punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto

I punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto rappresentano i punti di riconsegna a utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.

Per questi punti Energie Rete Gas Srl ripartisce la quantità di gas transitato presso ogni punto condiviso applicando le regole indicate dalla delibera 17/07.

9.5.2 Allocazione ai punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione

Questi punti rappresentano delle interconnessioni a reti di distribuzione che si derivano dalla rete di trasporto.

Per i punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione, ogni società di distribuzione interconnessa è tenuta mensilmente alla trasmissione, per ogni punto di riconsegna da cui è servita, dei dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti condivisi secondo quanto previsto dalla delibera 17/07.

9.5.2.1 I dati trasmessi dalla società di distribuzione

La società di distribuzione determina i dati da comunicare a Energie Rete Gas Srl con le seguenti modalità:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di riconsegna, determina:

- il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale giornaliero dei prelievi stimati, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas (ai sensi della Delibera 17/07).
- b) Individua il quantitativo su base giornaliera immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;
- c) Calcola la differenza tra il quantitativo giornaliero prelevato presso il punto di riconsegna, al netto del quantitativo immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo, e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto 1; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri di cui al precedente punto 1.

9.4.2.2 L'allocazione da parte di Energie Rete Gas Srl

Una volta pervenuti i dati nei termini previsti, Energie Rete Gas Srl per ogni punto di riconsegna che serve reti di distribuzione, provvede alla determinazione dell'allocazione giornaliera degli utenti presso ciascun punto di riconsegna interconnesso a reti di distribuzione. A tal fine:

- determinata l'eventuale differenza tra la misura mensile al punto di riconsegna, al netto del quantitativo giornaliero immesso a proprio titolo dalla società di distribuzione, e la somma dei quantitativi giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'impresa di distribuzione;
- ripartisce tale differenza tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale alla somma dei prelievi stimati giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione. In mancanza di dati stimati, ai fini di tale ripartizione verrà utilizzata la somma dei prelievi misurati giornalieri.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, Energie Rete Gas Srl provvederà ad utilizzare i dati di volume del mese precedente relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume.

- attribuisce i volumi associati agli Utenti della distribuzione ai corrispondenti Utenti del servizio di trasporto sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo ad ogni punto di riconsegna a servizio di reti di distribuzione per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione.

Qualora sia disponibile unicamente il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna, Energie Rete Gas Srl ripartirà la differenza tra il volume mensile rilevato e la somma dei volumi giornalieri comunicati dall'Impresa di Distribuzione secondo i medesimi criteri di cui sopra.

Se per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, Energie Rete Gas Srl provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti disponibili relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata flat (nei mesi compresi tra giugno e settembre) oppure seguendo l'andamento delle temperature medie giornaliera della zona climatica di riferimento (negli altri mesi dell'anno termico).

9.5.3 Allocazione ai punti aggregati

I punti aggregati sottendono sia utenze dirette del trasporto che punti di riconsegna a reti di distribuzione.

9.5.4 Richiesta di regola di allocazione

Energie Rete Gas Srl pubblica il giorno 3 (tre) di ogni mese l'elenco dei punti di riconsegna condivisi, con il dettaglio degli Utenti presenti e delle regole di allocazione applicate.

9.5.5 Corrispettivi di disequilibrio e scostamento

9.5.5.1 Corrispettivi di disequilibrio

Il sistema di trasporto regionale è sostanzialmente bilanciato. L'Utente immette una quantità di gas sempre pari a quella prelevata. Energie Rete Gas Srl, conseguentemente, non applica alcun corrispettivo di disequilibrio.

9.5.5.2 Corrispettivi di scostamento

Energie Rete Gas Srl, una volta elaborato il bilancio definitivo, calcola lo scostamento dell'Utente, presso ogni punto di riconsegna in cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita.

Lo scostamento viene calcolato come differenza tra il valore di gas prelevato e la capacità di trasporto conferita all'utente sul punto, considerata con una tolleranza del 10%.

Qualora nel mese vi sia almeno uno scostamento positivo, Energie Rete Gas Srl applica all'Utente un corrispettivo mensile pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo annuale unitario di capacità, moltiplicato per il massimo scostamento giornaliero registrato nel mese.

Energie Rete Gas Srl comunica gli scostamenti rilevati per il mese M agli Utenti interessati entro il giorno 20 del mese M+1.

Un Utente, per il quale sono stati rilevati scostamenti nel mese, ha facoltà di richiedere, entro le ore 17:00 del 2° giorno lavorativo successivo alla comunicazione di Energie Rete Gas Srl, un incremento di capacità con validità retroattiva per il mese M, in luogo di sanatoria degli scostamenti rilevati.

La richiesta di capacità può coprire parzialmente o completamente la quantità rilevata come scostamento del mese; Energie Rete Gas Srl, entro il giorno 24 del mese M+1, in caso di verifica positiva della modulistica inviata, aggiorna il bilancio definitivo del mese ed il calcolo degli scostamenti con le nuove capacità, lo invia all'Utente insieme alla conferma di attribuzione della capacità richiesta e procede alla fatturazione dell'eventuale scostamento residuo.

La capacità conferita per sanatoria degli scostamenti viene fatturata all'Utente contestualmente alla fatturazione relativa al mese M+1, si ritiene attribuita a partire dal mese M, ed è soggetta alle medesime regolamentazioni previste dal presente documento per l'assegnazione di capacità ad anno termico avviato.

Il corrispettivo di scostamento non è dovuto per scostamenti conseguenti a fornitura di gas naturale tramite carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio così come definite al capitolo 20 "Gestione delle emergenze";
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili a emergenze di servizio, così come definite al capitolo 20 "Gestione delle emergenze";
- altri interventi effettuati dall'impresa di trasporto per esigenze del sistema.

Ai fini dell'esenzione di cui sopra, l'Utente presenta a Energie Rete Gas Srl l'apposito modulo pubblicato sul sito internet corredato dalla documentazione prevista dall'art. 17 comma 13 della delibera 137/02 (come modificata dalla delibera 41/05) comprovante:

- il Punto di Riconsegna interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo.

Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti.

A valle del ricevimento di idonea documentazione, Energie Rete Gas Srl provvederà, per il/i giorno/i interessato/i e ai soli fini della valorizzazione degli scostamenti, ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato.

Nel caso in cui la fatturazione dello scostamento avesse già avuto luogo, Energie Rete Gas Srl provvederà, nei tempi tecnici strettamente necessari, all'emissione della corrispondente nota credito, fermo restando l'obbligo a carico dell'Utente al pagamento integrale della prima fattura, così come previsto al paragrafo 7 del capitolo "Fatturazione e pagamento".

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

9.5.6 Corrispettivi di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera 137/02

Per i punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta, per i quali l'Utente abbia inoltrato regolare richiesta di conferimento ai sensi del paragrafo 5.2.2.1, impegnandosi ad effettuare prelievi giornalieri nei periodi di punta (dal 1° Novembre al 30 Aprile dell'anno successivo) sempre inferiori al 10% della capacità conferita, Energie Rete Gas Srl riconosce una riduzione del 30% del corrispettivo unitario annuale di capacità.

Qualora nel periodo di punta il limite di prelievo non venga rispettato, Energie Rete Gas Srl applica, in luogo della riduzione tariffaria prevista, il corrispettivo unitario annuale di capacità aumentato del 30%.

10. Misura del gas

10.1 – Aspetti generali della misura

10.1.1 Validità del dato di misura

Il dato di misura ha validità unicamente ai fini del rapporto tra gli Utenti, Energie Rete Gas Srl, l'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione interconnesse a Energie Rete Gas Srl ed ai fini degli adempimenti fiscali, di cui al capitolo "Normativa fiscale e doganale".

10.1.2 Utilità del dato di misura

I dati di misura delle quantità di gas transitate presso i punti di consegna e riconsegna sono necessari a Energie Rete Gas Srl per:

- l'esecuzione delle attività di bilanciamento operativo e amministrativo, descritte nel capitolo "Bilanciamento",
- lo svolgimento delle procedure di coordinamento operativo con le imprese di distribuzione e con l'operatore maggiore di trasporto, descritte nel capitolo "Coordinamento operativo",
- l'esecuzione degli adempimenti fiscali, descritti nel capitolo "Normativa fiscale e doganale",
- il calcolo delle fatture, di cui al capitolo "Fatturazione e pagamento".

Ne consegue che le modalità di esecuzione del processo di misura e l'accuratezza dei dati sono fondamentali per il corretto esercizio delle attività di trasporto.

10.1.3 Disponibilità del dato di misura

Nella rete Energie Rete Gas Srl sono installati, presso i punti di consegna e presso la maggior parte dei punti di riconsegna dei misuratori che forniscono il dato di misura giornaliero.

10.1.4 Parti interessate

Le parti interessate alle attività di misura sono, a seconda dei casi, gli Utenti, i clienti finali da essi serviti, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione interconnesse alla rete di Energie Rete Gas Srl e Energie Rete Gas Srl stessa.

10.1.5 Proprietario dell'impianto di misura

Il proprietario dell'impianto di misura è Energie Rete Gas Srl.

10.2 – Attività di misura

Le principali attività di misura sono la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di misura, la loro gestione e la verifica di conformità degli impianti e della correttezza del processo di misura. Rientrano in queste attività:

- la redazione ed emissione del verbale di misura, la redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature;
- la redazione dei verbali di intervento;
- la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, come malfunzionamenti o guasti, l'aggiornamento dei parametri per la misura;
- i controlli e le verifiche utili per accertare il corretto funzionamento degli impianti di misura e l'affidabilità del dato di misura.

10.2.1 Redazione ed emissione del verbale di misura

Il verbale di misura è il documento che riassume i dati di misura validati per il mese e per l'impianto di misura a cui si riferiscono. Il dettaglio giornaliero dei dati di misura viene evidenziato quando disponibile.

10.2.2 Redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature

I verbali di constatazione e verifica vengono redatti all'entrata in esercizio di un nuovo impianto di misura e per modifiche sostanziali a quelli esistenti; questi verbali forniscono un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico dell'impianto e delle apparecchiature in esso installate.

I verbali sono predisposti dalle parti interessate e riportano dati, informazioni, accordi e risultati di controlli relativi alle apparecchiature di misura.

10.2.3 Redazione dei verbali di intervento

I verbali di intervento sono redatti durante l'esercizio dell'impianto di misura, quando esiste già il verbale di constatazione e verifica, a seguito di:

- verifiche, controlli ed eventuali tarature delle apparecchiature,
- modifiche che implicano una variazione non sostanziale delle modalità di misura,
- riscontro di anomalie,
- sospensioni e riattivazioni dell'erogazione.

10.2.4 Aggiornamento dei parametri per la misura

L'attività di aggiornamento dei parametri utilizzati per la misura, deve rispettare le modalità fissate dalla metrologia legale.

10.2.5 Definizione dei parametri e dei dati di misura in caso di anomalie o guasti dell'impianto di misura

Nel caso in cui, durante le operazioni di validazione, Energie Rete Gas Srl riscontri la mancanza di un dato di misura o errori materiali, provvede alla sostituzione con dati storici riguardanti lo stesso intervallo temporale e lo stesso punto.

In particolare, nel caso di guasti degli impianti di misura, il relativo verbale sarà riemesso sulla base di dati storici appropriati qualora Energie Rete Gas Srl verifichi il malfunzionamento e avrà decorrenza dall'ultima lettura validata.

Inoltre qualora Energie Rete Gas Srl, nell'ambito della propria attività, riscontri anomalie sugli impianti di misura, ne dà tempestiva comunicazione agli Utenti interessati e si attiva, per gli impianti di sua proprietà, affinché venga ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari.

10.2.6 Controlli e verifiche

Energie Rete Gas Srl, a seguito della constatazione di variazioni significative dei consumi, all'atto della validazione dei dati, pone in atto le seguenti attività:

- verifica della documentazione riguardante l'impianto di misura, col duplice obiettivo di accertarne la conformità con le regole e le normative vigenti e di procedere, successivamente, alla verifica di coerenza dei dati con quelli inseriti nel sistema informativo;
- verifica della misura automatizzata, tramite procedure che consentano il confronto tra la misura automatizzata stessa e la misura tradizionale in un arco di tempo stabilito;
- analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

Energie Rete Gas Srl valuta le variazioni dei consumi sulla base di analisi statistiche.

10.2.6.1 Richiesta di verifica da parte dell'Utente

L'Utente può inoltrare a Energie Rete Gas Srl una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- identificazione dell'impianto interessato;
- dato contestato e periodo di tempo cui si riferisce tale contestazione;
- elementi tecnici a supporto della contestazione.

Energie Rete Gas Srl, sulla base degli elementi sopra riportati o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua le verifiche e le valutazioni del caso, nei tempi tecnici necessari per l'esecuzione di tale attività. Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, Energie Rete Gas Srl provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi ed all'emissione di un nuovo verbale di misura, nonché ad effettuare i conguagli relativi al periodo di tempo interessato dalla rettifica.

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente nel caso in cui:

- Energie Rete Gas Srl non sia proprietaria dell'impianto di misura, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto unicamente al processo di rilevazione del dato di misura; oppure
- le verifiche evidenzino l'infondatezza della richiesta.

10.2.7 Convenzioni per la misura

I volumi di gas sono espressi in Sm³. Le condizioni di riferimento di temperatura e pressione sono pari a, rispettivamente, 288,15 °K (15 °C) e 101,325 kPa.

10.3 – Diritti e obblighi delle parti

10.3.1 Diritti e obblighi dell'Utente

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Gli aspetti procedurali delle operazioni sono concordati tra le parti interessate.

L'Utente è altresì responsabile:

- della rilevazione (lettura e invio a Energie Rete Gas Srl) puntuale del dato di misura, salvo accordi diversi presi con Energie Rete Gas Srl. Qualora, in base a tali accordi, Energie Rete Gas Srl provveda alla rilevazione dei dati, l'Utente garantisce a Energie Rete Gas Srl, o ad un soggetto da essa autorizzato, l'accesso all'impianto per la rilevazione. Generalmente, i dati devono essere inviati all'inizio del mese m+1;
- di comunicare al proprietario dell'impianto di misura, se diverso da Energie Rete Gas Srl, il diritto della stessa di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare a Energie Rete Gas Srl la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle suddette attività di competenza. Qualora non sia consentito a Energie Rete Gas Srl di usufruire di tale diritto, Energie Rete Gas Srl comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile;
- di indicare a Energie Rete Gas Srl i nominativi di eventuali altri soggetti che possono avere accesso agli impianti di misura;
- di dare tempestiva comunicazione a Energie Rete Gas Srl, qualora questa non sia proprietaria degli impianti di misura, nei casi in cui:
 - il proprietario dell'impianto affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione dello stesso: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte da Energie Rete Gas Srl in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;
- di assicurare, nei confronti di Energie Rete Gas Srl, il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del Cliente Finale, qualora fosse il proprietario dell'impianto di misura, in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;
- di assicurare nei confronti di Energie Rete Gas Srl, per gli impianti non di sua proprietà, la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, e di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest'ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto. Qualora il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura, non di proprietà di Energie Rete Gas Srl, abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, Energie Rete Gas Srl si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione;
- di garantire che, in sede di progettazione e costruzione di nuovi impianti di misura, siano adottate le procedure concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente in materia.

10.3.2 Diritti e obblighi di Energie Rete Gas Srl

Energie Rete Gas Srl provvede:

- all'acquisizione dei dati di misura, tramite telelettura ove disponibile o rilevazione diretta in campo, presso l'impianto di cui è proprietaria, alla validazione dei dati di misura alla trasmissione dei dati di misura alle parti interessate;
- alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative.

Energie Rete Gas Srl è responsabile per la registrazione dei dati di misura e la esegue in conformità con le normative fiscali ed amministrative vigenti. Energie Rete Gas Srl ha il diritto di eseguire le verifiche volte ad accertare il corretto funzionamento dell'impianto di misura e delle apparecchiature installate.

Energie Rete Gas Srl ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Qualora sia impedito l'esercizio di

tale diritto, Energie Rete Gas Spa comunica immediatamente all'Utente interessato l'esistenza dell'impedimento, non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e si riserva il diritto di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile.

In caso di prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura, Energie Rete Gas Srl, qualora non sia proprietaria dell'impianto stesso, determina e addebita all'Utente eventuali oneri e costi.

Energie Rete Gas Srl non assume alcuna responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente, o di terzi, per i propri fini di fatturazione al cliente finale o per i relativi adempimenti fiscali.

10.4 Normative di riferimento

Sono valide le norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui manchi il riferimento nazionale.

11. Qualità del gas

11.1 – Aspetti generali sulla qualità del gas

11.1.1 Validità dei dati

I dati di qualità del gas hanno validità unicamente ai fini del rapporto tra gli Utenti, Energie Rete Gas Srl, l'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione interconnesse a Energie Rete Gas Srl.

11.1.2 Disponibilità dei dati di qualità del gas

I dati di qualità del gas, tra cui il valore del potere calorifico superiore, validati dall'impresa maggiore di trasporto, sono disponibili mensilmente con dettaglio giornaliero.

11.1.3 Odorizzazione

La miscela di gas immesso nella rete Energie Rete Gas Srl non subisce alcun processo di trasformazione chimica, salvo l'odorizzazione, eseguita, secondo quanto descritto nell'allegato 3A ed in conformità con la normativa tecnica vigente.

L'odorizzazione, tuttavia, non modifica i parametri di qualità del gas naturale immesso ai punti di consegna.

11.2 – Misura della qualità del gas

Energie Rete Gas Srl considera validi i parametri di qualità del gas misurati e resi disponibili dall'impresa maggiore di trasporto. I parametri sono relativi all'area omogenea di prelievo E2, definita nel Codice di Rete dall'impresa maggiore di trasporto, in cui è situato il punto di consegna.

I parametri così misurati sono validi sia per i punti di consegna che per i punti di riconsegna appartenenti al medesimo segmento di rete. Il gas consegnato in ciascun segmento, infatti, non subisce alcun processo di trasformazione chimica.

12. Pressioni di consegna e riconsegna

12.1 – Valori minimi ammessi contrattualmente

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente rappresentano un parametro fondamentale al fine di poter garantire il trasporto dei quantitativi di Gas richiesti dagli Utenti e poterli riconsegnare alle condizioni pattuite.

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente sono pubblicati, per ogni punto di consegna e di riconsegna, nel sito internet di Energie Rete Gas Srl, congiuntamente alle relative capacità di riferimento, secondo quanto previsto al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

13. Qualità del servizio

13.1 – Introduzione

Energie Rete Gas Srl ha definito indicatori di qualità commerciale e tecnica del servizio e ha associato ad essi standard specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile.

13.2 – Principi fondamentali

Energie Rete Gas Srl, nel definire e monitorare i propri standard qualitativi, tiene conto dei seguenti principi fondamentali.

13.2.1 Flessibilità

Energie Rete Gas Srl intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dalle Condizioni Transitorie di Accesso e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

13.2.2 Continuità

Energie Rete Gas Srl s'impegna nei confronti degli Utenti nel fornire un servizio continuo e regolare. Qualora si verificano interruzioni dovute ad interventi sulla rete, Energie Rete Gas Srl pianifica ed esegue tali interventi in modo da minimizzare gli impatti sul servizio erogato. Nel capitolo 14 "Programmazione e gestione delle manutenzioni", Energie Rete Gas Srl indica il numero massimo di giorni annui di interruzione oltre il quale l'Utente ha diritto alla sospensione del corrispettivo di capacità o può richiedere il rimborso dei costi del servizio della fornitura alternativa.

13.2.3 Efficienza nel servizio

Energie Rete Gas Srl è costantemente impegnata nel miglioramento dei propri standard di qualità attraverso un continuo controllo dei processi e l'investimento in tecnologie sempre più efficienti in modo da consentire l'adeguamento del servizio di trasporto alle esigenze del mercato.

13.2.4 Partecipazione

Energie Rete Gas Srl, al fine di garantire il costante allineamento delle Condizioni Transitorie di Accesso alle evoluzioni normative ed operative del mercato, apre a tutti i soggetti interessati la procedura di aggiornamento, secondo le modalità previste nel capitolo dedicato.

13.2.5 Imparzialità di trattamento

Energie Rete Gas Srl gestisce il servizio di trasporto secondo principi di obiettività, neutralità, trasparenza e trattamento non discriminatorio nei confronti degli Utenti. Le Condizioni Transitorie di Accesso sono state definite e sono aggiornate nel rispetto e a tutela di tali principi.

13.2.6 Salute, sicurezza ed ambiente

Energie Rete Gas Srl è costantemente impegnata nel miglioramento della sicurezza dei propri impianti, delle persone e nel rispetto e nella tutela dell'ambiente.

Tale impegno si esplicita nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione e nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica delle reti gestite.

13.2.7 Informazione

Il flusso informativo tra Energie Rete Gas Srl e l'Utente previsto dalle Condizioni Transitorie di Accesso, garantisce a quest'ultimo un costante allineamento rispetto all'avanzamento delle attività regolate dal Contratto di Trasporto ed oggetto quindi del rapporto contrattuale con Energie Rete Gas Srl.

Inoltre, ogni utente può richiedere in qualunque momento informazioni inerenti gli aspetti contrattuali, gli aspetti amministrativo/contabili e/o altre tematiche relative alla gestione del rapporto con Energie Rete Gas Srl.

13.3 – Aree di intervento

13.3.1 Standard di qualità commerciale

Come anticipato nell'introduzione al capitolo, Energie Rete Gas Srl, al fine di definire il livello di qualità del servizio, ha individuato alcuni dei principali indicatori relativi a fattori commerciali:

- termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione;
- termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica la contabilità del gas trasportato;
- termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto;
- termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata;
- termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento,

13.3.1.1 Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione

Il termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione è il periodo entro cui Energie Rete Gas Srl comunica all'Utente cedente e all'Utente cessionario, la non validità, ai sensi del paragrafo 7.1.1.4, della richiesta di cessione effettuata, così come indicato nel capitolo "Transazioni di capacità", paragrafo 7.1.1.5.

13.3.1.2 Termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica la contabilità del gas trasportato

Il termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica la contabilità del gas trasportato è il giorno del mese entro cui Energie Rete Gas Srl rende disponibile agli Utenti i dati di bilancio definitivo, secondo le disposizioni del capitolo "Bilanciamento", paragrafo 9.3.2.

13.3.1.3 Termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto

Il termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto è il giorno entro cui Energie Rete Gas Srl rende disponibile agli Utenti i programmi mensili di manutenzione, secondo le disposizioni del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", paragrafo 14.3.2.

13.3.1.4 OMISSIS

13.3.1.5 Termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento

Il termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento è il numero di giorni lavorativi, calcolati a partire dalla ricezione della richiesta, entro cui Energie Rete Gas Srl invia l'offerta al Richiedente, così come descritto nel capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna", paragrafo 6.2.3.

13.3.1.6 Standard garantiti di qualità commerciale del servizio

Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione

Entro il 3° giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste

Termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica la contabilità del gas trasportato

Entro il giorno 15 del mese M+1

Termine entro il quale Energie Rete Gas Srl comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto

Entro il giorno 1 del mese M-1

Termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta

Termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento

20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa di tutti i documenti

Così come previsto nelle "Convenzioni Generali", qualora le scadenze cadano in un giorno non lavorativo sono da intendersi posticipate al primo giorno lavorativo successivo.

13.3.2 Standard di qualità tecnica

Per quanto riguarda la qualità del servizio riferita a fattori tecnici, Energie Rete Gas Srl fa riferimento ai seguenti indicatori:

- durata della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete;

- percentuale minima di rete sottoposta a ispezione.

13.3.2.1 Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete

La durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete è il periodo di tempo, calcolato a capacità intera, durante il quale si verifica una riduzione, totale o parziale, della capacità di trasporto presso un punto, a seguito di manutenzioni. Oltre tale periodo l'Utente è sollevato dall'obbligo del pagamento dei corrispettivi di capacità o può richiedere il rimborso dei costi del servizio della fornitura alternativa, così come indicato al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", paragrafo 14.4.1.

13.3.2.2 Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni triennio

La percentuale di rete sottoposta a ispezione è il rapporto tra i chilometri di rete Energie Rete Gas Srl sottoposti a ispezione ogni triennio e quelli totali.

13.3.2.3 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio presenti nel Codice di Rete

Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete (per punto)

4 giorni lavorativi a capacità intera per ogni anno

Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni anno

30%

Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni triennio

100%

Energie Rete Gas Srl provvede a monitorare gli standard definiti ed a comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

14. Programmazione e gestione delle manutenzioni

14.1 – Introduzione

Questo capitolo tratta degli interventi che Energie Rete Gas Srl pianifica ed esegue sulla propria rete al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'attività di trasporto.

Gli interventi non comportano solitamente riduzioni del servizio di trasporto. Nei casi descritti di seguito, tuttavia, la capacità di trasporto può essere ridotta, non essendo possibile individuare assetti di rete alternativi che garantiscano la continuità del servizio. In questi casi, comunque, Energie Rete Gas Srl si impegna ed opera al fine di minimizzare la riduzione del servizio, coordinandosi, quando possibile, con gli operatori a monte e a valle della propria rete.

Nella prima parte del capitolo (al paragrafo 14.2) sono definite le tipologie di intervento che possono comportare una riduzione di capacità di trasporto e, nel paragrafo 14.3, sono indicate le modalità con le quali Energie Rete Gas Srl programma e comunica gli interventi. Nella seconda parte (paragrafo 14.4) è descritto il trattamento commerciale dei casi in cui gli interventi comportino una riduzione del servizio di trasporto.

Gli interventi, che possono comportare una riduzione della capacità di trasporto, sono classificati nelle seguenti tipologie:

- verifiche periodiche della rete,
- interferenze con opere di terzi,
- interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio,
- altri interventi effettuati da Energie Rete Gas Srl.

Le verifiche periodiche della rete comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti secondo un calendario predefinito e finalizzati ad assicurare le condizioni di sicurezza ed efficienza dei metanodotti di trasporto e delle parti impiantistiche. A titolo esemplificativo, essi includono ispezioni della rete e sostituzione di parti.

Le interferenze con opere di terzi derivano da lavori effettuati o programmati da terzi non facenti parte del "sistema gas" (ad esempio realizzazioni o ampliamenti di sedi stradali, autostrade o ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, etc.) ma che generano impatti sulla rete di Energie Rete Gas Srl.

Gli interventi successivi ad emergenze di servizio sono volti al ripristino delle condizioni impiantistiche e di trasportabilità preesistenti a situazioni di emergenza terminate ma che abbiano lasciato il metanodotto in condizioni di servizio transitorie rispetto all'assetto originario.

Gli altri interventi comprendono tutte le operazioni collegate alla realizzazione di nuovi allacciamenti, di potenziamenti della rete, oltre agli altri interventi di tipo diverso che comportino riduzioni e/o interruzioni nella capacità di trasporto. Energie Rete Gas Srl comunica periodicamente il programma degli interventi sulla sua rete atti a produrre una riduzione di capacità di trasporto. Tali comunicazioni periodiche consistono nel programma annuale e nel programma mensile descritti nei paragrafi seguenti.

In tali comunicazioni non rientrano quelle relative ad interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio. Per questo tipo di interventi Energie Rete Gas Srl darà tempestiva comunicazione agli Utenti interessati al più tardi entro 7 giorni lavorativi dalla data programmata per l'intervento stesso.

Energie Rete Gas Srl ripartisce pro-quota, sulla base delle capacità giornalmente programmate, le riduzioni di capacità presso i punti di riconsegna condivisi.

14.2 Programma annuale

Entro il 1 (uno) settembre, o primo giorno lavorativo successivo, Energie Rete Gas Srl pubblica sul proprio sito internet il programma annuale degli interventi sulla rete, previsti per il successivo anno termico, che causano una riduzione della capacità di trasporto. Le informazioni contenute nel programma annuale sono indicative e non impegnano Energie Rete Gas Srl al loro rispetto.

Il 1° giorno lavorativo di marzo, Energie Rete Gas Srl comunica, sempre a titolo indicativo e non impegnativo, eventuali aggiornamenti e modifiche al piano annuale relativamente al periodo aprile-settembre.

14.3. amma mensile

Entro il 1° giorno lavorativo di ogni mese, Energie Rete Gas Srl pubblica sul proprio sito internet il programma mensile degli interventi previsti per il mese successivo.

14.3.1 Contenuto dei programmi di manutenzione

Il programma, sia annuale che mensile, descrive:

- il tratto di metanodotto interessato,
- le date di inizio e fine dei lavori,
- i punti di riconsegna interessati,
- l'entità della riduzione.

Gli interventi sono eseguiti durante i giorni lavorativi.

Gli interventi sono programmati e svolti in conformità con la normativa vigente.

14.3.2 Riprogrammazione e accettazione degli interventi

L'Utente ha facoltà di richiedere la riprogrammazione degli interventi, inviando, attraverso l'apposito modulo pubblicato sul sito internet, una richiesta a Energie Rete Gas Srl entro il giorno 7 (sette) del mese antecedente a quello previsto per l'intervento. Da tale facoltà sono esclusi, per motivi di urgenza, i soli interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio.

Qualora entro tale termine non pervengano richieste di spostamento da parte degli Utenti, Energie Rete Gas Srl ritiene il programma di manutenzione accettato.

Energie Rete Gas Srl si riserva di valutare la richiesta ed eventualmente modificare il proprio programma accordandosi con l'Utente, nei soli casi in cui:

- La capacità conferita all'Utente/agli Utenti richiedente/i sul punto di riconsegna sia superiore al 50%;
- La mancata fornitura non sia sostituibile con altre alimentazioni (reti magliate o carri bombolai);
- non si ledano eventuali diritti acquisiti di terze parti.

Entro il giorno 15 (quindici) dello stesso mese, pena il decadimento della richiesta, l'Utente e Energie Rete Gas Srl si accordano sulle nuove date dei lavori. Il programma così aggiornato non è più soggetto ad ulteriori modifiche.

L'Utente è tenuto al pagamento degli eventuali oneri addizionali derivanti dalla riprogrammazione degli interventi.

Energie Rete Gas Srl è in ogni caso esclusa da qualsiasi responsabilità, come indicato nel capitolo "Responsabilità delle parti", per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale causati dagli interventi.

14.3.3 Adempimenti degli Utenti

Congiuntamente alla richiesta di accesso al servizio di trasporto, a inizio anno termico o in corso di anno, gli Utenti sono tenuti ad inviare a Energie Rete Gas Srl l'elenco dei recapiti delle persone reperibili presso gli Utenti stessi che Energie Rete Gas Srl contatta in caso di necessità relative agli interventi sulla rete.

Gli elenchi contengono, almeno, i nominativi ed i recapiti telefonici delle persone reperibili e gli Utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suddetti elenchi.

Gli Utenti sono inoltre tenuti ad informare i propri clienti finali interessati degli interventi programmati e a spedire una copia della comunicazione a Energie Rete Gas Srl. L'Utente è, in ogni caso, l'unico responsabile di tale informativa.

14.4 – Trattamento commerciale delle riduzioni di capacità di trasporto

14.4.1 Impatto sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente

Nei casi di riduzione totale o parziale di capacità derivante da interventi relativi a verifiche periodiche sulla rete o conseguenti ad emergenze di servizio, tutti gli eventuali oneri necessari ad assicurare l'alimentazione del/i punto/i di riconsegna sono a carico dell'Utente fino ad un numero annuo di giorni pari a 4 (quattro), a capacità intera e per singolo punto di riconsegna.

In tutti gli altri tipi di intervento e nel caso di interventi di cui sopra protrattisi oltre il relativo limite e per i soli giorni di eccesso, Energie Rete Gas Srl provvede, d'accordo con l'Utente interessato:

- a ridurre il pagamento dei corrispettivi di capacità, in proporzione alla riduzione verificatasi oltre il periodo indicato, qualora non fosse possibile organizzare una fornitura alternativa; oppure
- a rimborsare, all'Utente interessato, i costi della fornitura alternativa, necessaria ad alimentare il punto interessato dalla riduzione. Il costo della materia prima è sempre a carico dell'Utente.

L'Utente invia la richiesta di rimborso accompagnata dalla documentazione comprovante i costi effettivamente sostenuti. È comunque compito dell'Utente interessato organizzare l'approvvigionamento della fornitura alternativa, coordinandosi con Energie Rete Gas Srl.

La richiesta di rimborso dovrà pervenire a Energie Rete Gas Srl entro 120 giorni dalla data di esecuzione del relativo intervento manutentivo, pena la decadenza della stessa.

Nel caso di punti condivisi la riduzione di capacità viene ripartita pro-quota rispetto ai programmi di trasporto relativi ai giorni interessati.

14.4.2 Esenzione dal corrispettivo di scostamento

Ai sensi di quanto previsto all'art. 17 commi 12 e 13 della delibera n. 137/02, il corrispettivo di scostamento non è dovuto per la quota di capacità strumentale al servizio sostitutivo effettuato tramite carri bombolai, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento, l'Utente è tenuto a presentare a Energie Rete Gas Srl, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione degli scostamenti rilevati, la documentazione comprovante:

- il punto di riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento e la relativa quota di capacità effettivamente utilizzata per il servizio sostitutivo;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia – tra quelle sopra riportate – dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo; nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Energie Rete Gas Srl ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento della richiesta corredata di tutta la documentazione, Energie Rete Gas Srl provvederà, per il giorno (o i giorni) interessato, a ricalcolare gli scostamenti presso il punto di riconsegna interessato:

- escludendo dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il punto di riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato;
- sottraendo l'effettiva quota utilizzata per il servizio sostitutivo dalla capacità di trasporto in capo all'Utente presso il punto di riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo punto di riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

15. Coordinamento operativo

15.1 – Introduzione

Il capitolo descrive le procedure di coordinamento che Energie Rete Gas Srl adotta con l'impresa maggiore, con i distributori a valle e con le altre imprese che gestiscono i sistemi interconnessi.

Tale flusso informativo, che comporta uno scambio biunivoco di dati, ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le reciproche attività (in particolare la verifica della congruenza delle allocazioni effettuate).

Gli Utenti, con la sottoscrizione del contratto di trasporto e la conseguente adesione alle Condizioni Transitorie di Accesso, delegano Energie Rete Gas Srl a coordinarsi con i soggetti di cui sopra quando ciò si rendesse necessario per garantire il sicuro ed efficiente esercizio delle funzioni di trasporto.

15.2 – Coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto

15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni

Energie Rete Gas Srl e l'impresa maggiore di trasporto definiscono congiuntamente le condizioni operative per gestire il trasporto di gas alle interconnessioni tra le proprie reti, nel rispetto dei programmi degli Utenti.

15.2.2 Programma degli interventi sulla rete

Al fine di ridurre i periodi di riduzione del servizio e di coordinare gli eventuali interventi che richiedono la presenza contemporanea dei due operatori di trasporto, Energie Rete Gas Srl e l'impresa maggiore di trasporto si scambiano, quando ciò sia possibile, informazioni relative ai programmi degli interventi sui tratti di metanodotti in prossimità dei punti di interconnessione tra le rispettive reti.

15.2.3 Bilanci ed allocazioni

Energie Rete Gas Spa e l'impresa maggiore di trasporto concordano e si scambiano le informazioni necessarie alla predisposizione dei bilanci di trasporto delle rispettive reti.

In tal senso, Energie Rete Gas Srl fornirà mensilmente all'impresa maggiore di trasporto le misure mensili (eventualmente stimate in mancanza di idonei misuratori) con dettaglio giornaliero per le allocazioni ai punti condivisi da più Utenti.

15.2.4 Emergenza generale

Energie Rete Gas Srl si coordina con l'impresa maggiore di trasporto nei casi di emergenza generale, come descritto nel capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale".

Il rapporto contrattuale disciplinato dalle Condizioni Transitorie di Accesso non pone obblighi e responsabilità in capo alle società di distribuzione. Tuttavia, l'interazione con i Distributori a valle dei propri punti di riconsegna svolge un ruolo fondamentale per l'operatività di Energie Rete Gas Srl.

I principali ambiti di collaborazione sono elencati nel seguito.

15.3 – Coordinamento con le imprese di distribuzione

15.3.1 Sviluppo della rete

Il distributore fornisce informazioni a Energie Rete Gas Srl riguardanti il possibile sviluppo della domanda di trasporto a valle dei punti di riconsegna, per una corretta pianificazione dello sviluppo o del potenziamento della rete Energie Rete Gas Srl.

15.3.2 Programmi di interventi sulla rete

Energie Rete Gas Srl si coordina con i distributori nella programmazione e nella gestione degli interventi sulla rete, per minimizzare i periodi di riduzione del servizio.

15.3.3 Dati mensili di allocazione presso i punti di riconsegna

Salvo diverso accordo di tutti gli Utenti che condividono un punto di riconsegna, il distributore collegato a valle del medesimo punto fornirà a Energie Rete Gas Srl i volumi misurati mensilmente, con dettaglio giornaliero (eventualmente stimati), di pertinenza degli Utenti.

SEZIONE 6 – AMMINISTRAZIONE

16. Normativa fiscale e doganale

16.1 – Riferimenti generali

Il quadro normativo di riferimento individua nelle imposte e negli adempimenti qui di seguito evidenziati le responsabilità e gli obblighi in capo a Energie Rete Gas Srl:

- imposte sui consumi, ovvero accise e addizionale regionale,
- imposte indirette, ovvero IVA.

16.2 – Imposte sui consumi

16.2.1 Accise

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative", il gas metano è un prodotto sottoposto ad accisa al momento della sua immissione al consumo e in base all'articolo 26, l'accisa è dovuta dai soggetti:

- esercenti impianti di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori,

- soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamento di prodotto proprio,
- titolari di depositi fiscali per il gas che immettono al consumo.

L'aliquota è diversa a seconda dell'utilizzo cui il gas è destinato (consumo civile, industriale, altri usi).

Energie Rete Gas Srl è soggetto passivo d'imposta solo per i propri autoconsumi, di cui al capitolo "Bilanciamento".

I segmenti di rete che Energie Rete Gas Srl gestisce costituiscono depositi fiscali. Il gas immesso gode di un regime di sospensione d'imposta fino a quando lo stesso viene trasferito al consumatore finale. Resta in carico a Energie Rete Gas Srl il compito di acquisire il dato di misura del gas, in entrata ed in uscita dalla propria rete di metanodotti.

Energie Rete Gas Srl prepara, archivia e rende disponibile all'amministrazione finanziaria la seguente documentazione:

- **Verbali di Misura.** È un documento che riporta le quantità di gas transitato mensilmente presso i punti di consegna e riconsegna della rete;
- **Verbali di Allocazione.** È un documento che riporta le quantità di gas riconsegnate a ciascun Utente, presso i punti di riconsegna dove quest'ultimo ha capacità di trasporto conferita;
- **Dichiarazione di Consumo.** È un documento annuale che riporta, su moduli predisposti dall'Agenzia delle Dogane, le quantità di gas ritirate da Energie Rete Gas Srl per i propri consumi. Queste quantità costituiscono la base per il calcolo dell'accisa e dell'addizionale regionale. L'aliquota applicata è quella vigente al momento del consumo. Il documento riporta altresì le quantità di gas entrate ed uscite dai depositi fiscali di Energie Rete Gas Srl. Il documento è presentato entro il febbraio dell'anno successivo alla rilevazione all'Ufficio di Finanza Territoriale competente. In tale sede sono definiti eventuali conguagli sulle imposte da corrispondere;
- **Comunicazione di Primo Impianto.** Il documento contiene la descrizione dei nuovi punti di consegna e riconsegna, qualora si tratti di cabine di primo salto, ed è trasmesso all'Ufficio Tecnico di Finanza competente.

16.2.2 Addizionale regionale

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 68 del 19 marzo 1993 che, ai fini della tassazione del gas immesso al consumo, attribuisce alle Regioni la possibilità di applicare una addizionale all'imposta erariale di consumo sul metano.

Energie Rete Gas Srl è soggetto passivo dell'addizionale regionale per i propri autoconsumi, di cui al capitolo "Bilanciamento".

16.3 – Imposte indirette

16.3.1 IVA

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal DPR n. 441 del 10 novembre 1997. Il decreto individua, tra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, anche i mezzi di trasporto via condotta. Data la peculiarità del sistema gas in termini di mezzo di trasporto, i trasporti attraverso condotte sono attualmente esentati dall'emissione della bolla di accompagnamento.

L'IVA, cui Energie Rete Gas Srl assoggetta i suoi Utenti, è calcolata sulla base della normativa generale IVA vigente.

17. Fatturazione e pagamento

17.1 – Introduzione

Al termine di ogni mese, non appena sono disponibili tutti i dati necessari al calcolo del bilancio dell'Utente, Energie Rete Gas Srl provvede ad emettere le fatture relative al servizio di trasporto.

L'attività di fatturazione include, oltre al calcolo dei corrispettivi di capacità di trasporto su rete regionale e dei corrispettivi di scostamento, l'emissione delle fatture relative ad eventuali conguagli o al calcolo di interessi di mora.

17.2 – Tipologie di fattura

I documenti di fatturazione emessi da Energie Rete Gas Srl sono classificati in due tipologie:

- fatture di trasporto,
- altre fatture.

Le prime indicano gli importi relativi ai corrispettivi di capacità per il trasporto sulle reti Energie Rete Gas Srl e i corrispettivi di scostamento.

Le seconde indicano, a seconda dei casi, importi relativi a conguagli, interessi di mora su ritardi nei pagamenti, correzioni di errori su fatture già emesse o eventuali altre voci.

17.3 – Contenuto dei documenti di fatturazione

Tutte le fatture indicano:

- i dati identificativi dell'Utente destinatario,
- il numero della fattura,
- la tipologia di fattura, secondo il raggruppamento indicato nel paragrafo 17.2,
- la data di emissione,
- il mese o periodo cui si riferisce la fattura,
- i termini di scadenza del pagamento,
- le modalità di pagamento,
- la descrizione e gli importi di ogni voce fatturata,
- l'importo totale dell'IVA,
- l'importo totale della fattura.

17.3.1 Fatture di trasporto

Le fatture di trasporto riportano in base alla tipologia di fattura:

- i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi alla capacità di trasporto, espressi in Sm³/g,
- i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi allo scostamento rilevato, espressi in Sm³,
- i corrispettivi di capacità, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro;
- i corrispettivi di scostamento applicati, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro.

17.3.2 Altre fatture

Le altre fatture indicano, a seconda dei casi, oltre ai dati riportati al paragrafo 17.3:

- le voci oggetto di conguaglio/correzione,
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere
- gli interessi di mora applicati,
- gli importi a cui l'interesse di mora è applicato,
- altro.

17.4 – Modalità di emissione

In conseguenza del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si rendono disponibili in momenti diversi, Energie Rete Gas Srl emette le fatture di trasporto in due momenti distinti. Le fatture per il pagamento delle capacità di trasporto sono emesse entro il giorno 5 (cinque) del mese m+1.

Le fatture per il pagamento degli scostamenti sono emesse entro il giorno 25 (venticinque) del medesimo mese. In tutti i casi in cui tali date cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le fatture di conguaglio, riferite al servizio di trasporto del mese m-3, come indicato nel capitolo "Bilanciamento", sono emesse entro la fine del mese m.

Le fatture sono anticipate da Energie Rete Gas Srl via fax e successivamente inviate in originale via posta. La data ufficiale della fattura è rappresentata dalla data di emissione riportata sulla stessa.

17.5 – Modalità di pagamento

Le fatture devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Nel caso in cui la scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il mancato pagamento è disciplinato secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 17.6.

I termini e le modalità di pagamento sono indicati nella fattura. Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura.

Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure per l'eventuale maggiore importo verrà emessa apposita nota di debito.

Qualora l'esito dei conguagli, di correzioni di errori manifesti o di altre fatturazioni sia un importo a credito verso gli Utenti, Energie Rete Gas Srl provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di credito.

17.6 – Mancato pagamento

Energie Rete Gas Srl applica, nei casi di mancato pagamento, un interesse di mora pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea incrementato del 7 per cento. L'interesse così calcolato, ripartito sui giorni dell'anno, è applicato alle fatture non pagate per ogni giorno di mancato pagamento.

I giorni di mancato pagamento decorrono secondo i termini indicati al paragrafo 17.5.

In caso di mancato pagamento per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti", paragrafo 18.5.1.3 "Mancato pagamento".

17.7 – Contestazioni

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione, l'Utente può richiedere la correzione di presunti errori manifesti delle fatture. Energie Rete Gas Srl, nel solo caso di errori manifesti, provvede a correggere e ad emettere nuovamente le fatture. L'Utente è tenuto al pagamento delle fatture così corrette entro 30 (trenta) giorni dalla data di riemissione.

Energie Rete Gas Srl considera verifiche di presunti errori non manifesti solo in sede di conguaglio.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Energie Rete Gas Srl provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di debito o credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento.

Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.7.6 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

18. Responsabilità delle parti

18.1 – Introduzione

Il presente capitolo descrive la procedura di risoluzione delle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto di trasporto e delle Condizioni Transitorie di Accesso.

18.2 – Validità delle Condizioni Transitorie di Accesso

Ferme restando le disposizioni inderogabili di legge, le previsioni contenute nelle Condizioni Transitorie di Accesso costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete Energie Rete Gas Srl.

Energie Rete Gas Srl e l'Utente sono vincolati al rispetto dei reciproci diritti e all'assolvimento dei reciproci obblighi stabiliti nelle Condizioni Transitorie di Accesso in virtù della sottoscrizione del contratto di trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto di trasporto, si fa dunque riferimento a quanto previsto dalle Condizioni Transitorie di Accesso, le cui norme, in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale del contratto.

18.3 – Inadempienze contrattuali

Fermo restando quanto già stabilito specificamente all'interno dei singoli capitoli del Codice di Rete e quanto previsto nel capitolo successivo, le Parti, Energie Rete Gas Srl ed Utente, devono comportarsi secondo le regole della correttezza e secondo diligenza.

18.3.1 Specifiche di pressione

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente a Energie Rete Gas Srl presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.1 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

Nei casi in cui la pressione del gas riconsegnato da Energie Rete Gas Srl presso un punto di riconsegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

18.3.2 Specifiche di qualità

In caso di mancato rispetto da parte degli Utenti degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di consegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.1.1 del capitolo "Qualità del gas". In

caso di mancato rispetto da parte di Energie Rete Gas Srl degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di riconsegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.2.1 del capitolo “Qualità del gas”.

18.3.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, emergenze di servizio e interventi sulla rete, qualora Energie Rete Gas Srl non effettui la prestazione, avente per oggetto il servizio di trasporto di gas, posta a proprio carico dal contratto di trasporto ed, in conseguenza di tale comportamento, risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell’Utente, l’Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, è sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed ha diritto ad ottenere da Energie Rete Gas Srl, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione.

18.4 – Limitazione di responsabilità

18.4.1 Dolo/colpa grave

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1229 c.c., la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell’altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del contratto di trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

Tale limitazione non opera tuttavia nel caso in cui il danno derivi da violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

18.4.2 Esclusione di responsabilità

Si conviene altresì di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell’altra per le seguenti voci di danno:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell’Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità,
- lucro cessante, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l’Utente,
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d’immagine.

18.5 – Risoluzione anticipata del contratto di trasporto

18.5.1 Cause di risoluzione da parte di Energie Rete Gas Srl

Il contratto di trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata da Energie Rete Gas Srl, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all’Utente, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con copia per conoscenza all’Autorità, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di accesso da parte dell’Utente,
- procedura concorsuale a carico dell’Utente,
- mancato pagamento,
- utilizzo improprio del sistema informativo.

18.5.1.1 Perdita dei requisiti di accesso

Qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l’accesso al sistema, così come indicati nel capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”, e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione da parte di Energie Rete Gas Srl della intervenuta perdita del requisito, il soggetto in esame perde la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete Energie Rete Gas Srl.

18.5.1.2 Procedura concorsuale

L’assoggettamento dell’Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituisce titolo per la risoluzione contrattuale da parte di Energie Rete Gas Srl, fatto salvo il subentro nel contratto di trasporto da parte dell’organo concorsuale ai sensi di legge.

18.5.1.3 Mancato pagamento

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi fatturati a qualsiasi titolo a favore di Energie Rete Gas Srl in dipendenza dell'esecuzione del contratto di trasporto per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, dà diritto a Energie Rete Gas Srl, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, di risolvere in via anticipata il contratto di trasporto stesso.

18.5.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 18.5.1, l'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a Energie Rete Gas Srl, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione, alla data della risoluzione e ad un tasso pari al rendimento medio annuo dei buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento, degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del contratto di trasporto.

18.5.3 Cause di risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete Energie Rete Gas Srl o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente ha diritto, mediante invio di comunicazione scritta a Energie Rete Gas Srl nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del contratto di trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a Energie Rete Gas Srl gli importi di cui al paragrafo 18.5.2. Qualora la capacità di cui al contratto risolto sia conferita da Energie Rete Gas Srl, in tutto o in parte, ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita viene accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.5.4 Risoluzione per causa di forza maggiore

Il contratto di trasporto può essere altresì risolto, su iniziativa di Energie Rete Gas Srl o dell'Utente, in relazione a prestazioni rese impossibili da un evento qualificato ai sensi del successivo paragrafo come di "forza maggiore", qualora l'evento stesso si protragga in maniera continuativa oltre 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento medesimo.

18.6 – Forza maggiore

18.6.1 Definizione

Con l'espressione "forza maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete Energie Rete Gas Srl, non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte interessata"), tale da rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte interessata previsti nel contratto di trasporto fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

18.6.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di forza maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse,
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi, alluvioni e inondazioni,
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche,
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente Energie Rete Gas Srl o l'Utente,
- ritardato o mancato ottenimento, da parte di Energie Rete Gas Srl, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte di Energie Rete Gas Srl,
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte interessata cui si riferiscono,

- vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete Energie Rete Gas Srl, che Energie Rete Gas Srl non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di forza maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete Energie Rete Gas Srl.

18.6.3 Effetti

La Parte interessata è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel contratto di trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da forza maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la Parte interessata deve comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

18.6.4 Notifica

La Parte interessata è tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel contratto di trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio,
- lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista,
- l'intervenuta cessazione dell'evento di forza maggiore e le eventuali modificazioni operate dalla forza maggiore sulle condizioni di esecuzione del contratto di trasporto.

18.6.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di forza maggiore, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente viene ridotto "pro rata temporis", ossia per il periodo relativo all'interruzione totale o parziale della prestazione di trasporto in ragione della ridotta quantità di gas riconsegnata all'Utente ai punti di riconsegna.

18.7 – Risoluzione delle controversie

18.7.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 18 della Delibera n. 137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti possono di comune accordo ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, ai sensi della Delibera n. 42/05.

18.8 - Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto a ciascuna delle Parti di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto di trasporto a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il consenso non può essere irragionevolmente negato qualora il terzo possieda i requisiti di idoneità previsti nel presente codice. L'efficacia della cessione è subordinata alla prova del possesso di tali requisiti che è onere della Parte cedente fornire alla Parte ceduta.

La cessione avviene comunque senza liberazione dell'Utente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1408 c.c.

Il consenso dell'Utente alla cessione del contratto di trasporto da Parte di Energie Rete Gas Srl non è necessario qualora la cessionaria sia una società controllante, controllata di Energie Rete Gas Srl cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.

19. Gestione delle emergenze di servizio

19.1 – Definizione ed individuazione dell'emergenza

Si definisce “emergenza di servizio” la temporanea indisponibilità delle infrastrutture di rete dovuta a condizioni impreviste e transitorie, che impongono vincoli speciali alle attività di trasporto. È distinta dall'emergenza generale per mancanza di copertura del fabbisogno, descritta nel capitolo “Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale”.

A titolo esemplificativo, sono compresi nelle emergenze di servizio:

- i casi in cui si verifica una fuoriuscita incontrollata di gas metano e
- i casi di indisponibilità non programmata di condotte o di danneggiamenti a metanodotti per eventi naturali, che non comportano necessariamente fuoriuscite incontrollate di gas.

Energie Rete Gas Srl gestisce le emergenze di servizio sulla base di una procedura finalizzata a ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e a minimizzare le riduzioni di servizio, in conformità con le norme tecniche vigenti.

19.2 – Cause e tipologie di emergenza

Si distinguono due cause di emergenza:

- emergenza dovuta ad anomalie tecniche,
- emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita da Energie Rete Gas Srl.

Gli eventi che determinano una situazione di emergenza della rete di proprietà di Energie Rete Gas Srl includono eventi che avvengono su tale rete e/o che si verificano a monte sulle infrastrutture appartenenti alla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore e che si ripercuotono a valle sulla rete Energie Rete Gas Srl.

19.2.1 Emergenze dovute ad anomalie tecniche

Nel caso di anomalie tecniche le emergenze si distinguono in base al fatto che abbiano o non abbiano comportato una fuoriuscita incontrollata di gas e possono essere determinate da:

- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;
- danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc.).

19.2.2 Emergenze dovute a mancata copertura del fabbisogno di gas

In questo caso si tratta tipicamente di fuori servizio, interventi o danneggiamenti sulla rete a monte che si traducono nell'impossibilità per l'Utente di consegnare il gas sulla rete di Energie Rete Gas Srl.

19.3 – Modalità di rilevazione dell'emergenza

Le emergenze possono essere rilevate attraverso segnalazioni ai numeri telefonici predisposti, dai dati forniti dal telecontrollo ove presente e dagli operatori dell'azienda.

Le segnalazioni vengono quindi inoltrate ai reparti operativi di zona.

I numeri telefonici sono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito internet di Energie Rete Gas Srl ([www.Energie Rete Gasretegas.it](http://www.Energie_Rete_Gasretegas.it)). I numeri sono inoltre riportati anche sulla segnaletica utilizzata per evidenziare il percorso dei metanodotti e sulle recinzioni dell'impiantistica fuori terra.

19.4 – Procedura per la gestione dell'emergenza

19.4.1 Attività

La procedura di gestione dell'emergenza si articola in tre fasi, descritte nel seguito.

19.4.1.1 Attivazione del pronto intervento

A seguito di una segnalazione di emergenza, qualora il malfunzionamento non sia risolvibile in telecontrollo, vengono immediatamente attivate le squadre operative di pronto intervento dislocate nell'unità territoriale più prossima al luogo della segnalazione.

19.4.1.2 Gestione dei sopralluoghi

A seguito della segnalazione, la squadra di pronto intervento attivata effettua il sopralluogo per determinare l'entità dell'anomalia della rete/impianto.

In particolare, vengono effettuate delle verifiche e delle ispezioni sugli impianti (ricezione e cabine di riduzione) e sulla rete e registrate le informazioni attinenti alle anomalie di cui sopra. (es: descrizione evento e cause, data e ora evento, impianto interessato, altro).

Qualora il sopralluogo evidenzia un caso di non emergenza, la squadra di pronto intervento qualifica gli interventi necessari e definisce un piano degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare.

Gli interventi così pianificati sono inseriti nel piano delle manutenzioni mensili e pubblicati secondo quanto previsto al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

19.4.1.3 Realizzazione dell'intervento di emergenza

Nei casi di effettiva emergenza, la squadra di pronto intervento realizza l'intervento, eventualmente affiancata dalle squadre di supporto specialistico e/o da società esterne, secondo le procedure operative specifiche di emergenza e nel rispetto della normativa vigente e comunica a Energie Rete Gas Srl l'avvenuto intervento e gli eventuali impatti sul servizio di trasporto.

19.4.2 Risorse

19.4.2.1 Centro Operativo

Il centro provvede a:

- definire gli assetti di rete ed effettuare le manovre da eseguire sugli impianti;
- attivare il personale reperibile;
- nel caso di eventi che possano generare pericoli specifici per le persone o per l'ambiente, richiedere l'intervento delle autorità territoriali competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia, ecc.) fornendo loro le informazioni necessarie;
- acquisire le informazioni utili da parte delle unità di pronto intervento;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali nonché verso gli Utenti coinvolti nella riduzione del servizio di trasporto causata dall'emergenza.

19.4.2.2 Personale

Energie Rete Gas Srl predispone turni di reperibilità del proprio personale e di quello di imprese esterne incaricate, per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza.

19.4.2.3 Mezzi di trasporto

Energie Rete Gas Srl dispone di un parco automezzi adeguato per trasportare persone e materiali sui luoghi dell'emergenza.

19.4.2.4 Mezzi di comunicazione

Energie Rete Gas Srl dispone di mezzi di comunicazione tali da assicurare la rintracciabilità del personale reperibile e l'operatività durante gli interventi di emergenza.

19.4.2.5 Attrezzature e materiali di emergenza

Energie Rete Gas Srl provvede alla predisposizione delle attrezzature e dei materiali di emergenza, da tenere a scorta nei propri magazzini o in quelli di imprese esterne incaricate, e provvede sia al loro adeguamento che alla loro manutenzione.

19.4.2.6 Supporto cartografico

Energie Rete Gas Srl rende disponibile presso le proprie unità operative la documentazione cartografica costantemente aggiornata relativa alla rete di metanodotti di competenza.

19.5.1 Diritti e obblighi dell'Utente

19.5.1.1 Organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa

Al verificarsi di una situazione di emergenza di servizio, tale da comportare la sospensione temporanea del servizio di trasporto presso un punto di riconsegna, sarà cura dell'Utente, qualora non diversamente concordato a priori con Energie Rete Gas Srl, organizzare un eventuale approvvigionamento alternativo in modo da garantire la fornitura ai propri clienti, interessati dall'interruzione.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo "Responsabilità delle Parti" in ordine ad eventi derivanti da causa di "Forza Maggiore" (paragrafo 18.6), sarà a carico dell'Utente il costo relativo all'approvvigionamento della fornitura alternativa del punto di riconsegna nel caso in cui l'emergenza derivi dall'impossibilità per l'Utente stesso di consegnare il gas sulla rete di

Energie Rete Gas Srl (ad esempio a causa di interventi straordinari o di emergenze sulle reti a monte).

Indipendentemente dal tipo di emergenza, il costo della materia prima gas naturale sarà, in ogni caso, a carico dell'Utente.

19.5.1.2 Informazioni a Energie Rete Gas Srl

Gli Utenti, oltre che ai fini del coordinamento degli interventi di cui al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", anche per consentire la corretta applicazione delle procedure di emergenza descritte nel presente capitolo, sono tenuti, entro il 1° di ottobre, ad inviare a Energie Rete Gas Srl, attraverso il modulo pubblicato sul sito internet, l'elenco dei recapiti delle persone reperibili 24 ore su 24 presso gli Utenti stessi e presso i clienti serviti, che Energie Rete Gas Srl contatterà in caso di necessità.

Questo consente a Energie Rete Gas Srl di avvertire tempestivamente anche i clienti finali qualora l'insorgere di una situazione di emergenza sulla propria rete, al di fuori del normale orario lavorativo, richieda l'organizzazione degli aspetti logistici legati alla sicurezza di persone e/o cose.

Gli Utenti sono tenuti a mantenere aggiornati gli elenchi e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Ciascun Utente provvede a comunicare direttamente ai propri clienti, almeno una volta l'anno ed in ogni caso di variazione, il recapito telefonico del centro di pronto intervento di Energie Rete Gas Srl per la segnalazione di eventuali emergenze di servizio.

Nel caso in cui la fornitura alternativa effettuata tramite carri bombolai abbia generato uno scostamento rispetto alla quota di capacità utilizzata per il servizio sostitutivo, l'Utente sarà esentato dal pagamento del relativo corrispettivo di scostamento purché presenti la documentazione prevista all'art. 17 comma 13 della Delibera n. 137/02, corredata dall'apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito internet di Energie Rete Gas Srl, così come previsto al capitolo "Bilanciamento" e al paragrafo 14.4.2 del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

L'esenzione è altresì riconosciuta nel caso in cui lo scostamento derivi da analogo servizio sostitutivo prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione. In questo caso la documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da quella attestante la causale del servizio sostitutivo, rilasciata dall'impresa di distribuzione.

19.5.2 Diritti e obblighi di Energie Rete Gas Srl

Energie Rete Gas Srl provvede a registrare informazioni relative alle emergenze di servizio, quali:

- causa dell'emergenza (secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.2);
- tipologia di emergenza (solo per emergenza dovuta ad anomalia tecnica secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.2.1.1);
- descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato,
- data e ora dell'evento,
- descrizione dell'impianto interessato dall'emergenza,
- eventuali fuoriuscite di gas registrate,
- soggetto richiedente l'intervento (terzi, unità periferiche di Energie Rete Gas Srl, Vigili del Fuoco, ecc.),
- responsabilità dell'emergenza (forza maggiore, terzi, Energie Rete Gas Spa), previo oggettivo accertamento della stessa da parte delle autorità competenti.

Energie Rete Gas Srl assicura il flusso informativo nei confronti degli Utenti coinvolti dalla riduzione o interruzione del servizio di trasporto causata dagli eventi di emergenza al fine di definire, qualora le condizioni di intervento lo richiedano, le modalità di interruzione del trasporto di gas ai clienti serviti dagli Utenti stessi.

Al verificarsi di eventi che possono far prevedere pericoli specifici per le persone o l'ambiente, Energie Rete Gas Srl informa le autorità territorialmente competenti, (Prefetto, Sindaco, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) precisando luogo, natura ed entità dell'evento. Qualora una situazione di emergenza sulla propria rete tale



da rendere necessaria l'organizzazione di aspetti logistici legati alla sicurezza di persone e/o cose si verifichi al di fuori dell'orario lavorativo, Energie Rete Gas Srl avverte direttamente ed in modo tempestivo i Clienti serviti dagli Utenti.

Energie Rete Gas Srl comunica all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla propria rete nel corso dell'Anno Termico precedente.

20. Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza

Il Decreto 26 settembre 2001 ha istituito il “Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas”, per definire gli interventi da realizzare, ed i soggetti responsabili, nel caso di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas (ad esempio, eventi climatici di tale gravità da comportare condizioni di carenza di gas durante il periodo invernale, oppure riduzioni, totali o parziali, nelle importazioni di gas per il sistema nazionale).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del Comitato, determina le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema del gas, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

Energie Rete Gas Srl, per quanto di sua competenza, si atterrà a quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare l’insorgere di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas.

SEZIONE 8 - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

21. Aggiornamento del Codice di Rete

Energie Rete Gas Srl aggiorna il Codice di Rete a seguito di proposte e a seguito di modifiche del contesto normativo di riferimento.

Obiettivo della procedura di aggiornamento è quello di garantire il costante allineamento del Codice di Rete alle evoluzioni normative ed operative del mercato coinvolgendo in tale processo tutti i soggetti interessati.

Convenzioni generali

Definizioni

Ai fini delle Condizioni Transitorie di Accesso si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/2000, le definizioni di cui alle delibere dell'Autorità n. 120/01 e n. 137/02 nonché le definizioni di cui all'Introduzione, nel capitolo intitolato "Terminologia".

Si fa riferimento al Sistema Internazionale di misura.

Scadenze nei giorni non lavorativi

Nel caso in cui una scadenza cada in un giorno non lavorativo, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, qualora non diversamente specificato nelle Condizioni Transitorie di Accesso.

Modalità di invio delle comunicazioni

In tutti i casi di invio dati, fa fede, ai fini della verifica del rispetto di eventuali scadenze, la data di ricezione da parte di Energie Rete Gas Srl.

L'Utente che spedisce comunicazioni via posta può anticipare l'invio dei dati via fax.

In questo caso, la data utile per la verifica del rispetto della scadenza è quella riportata nel fax.

Rimane inteso che qualora non pervengano a Energie Rete Gas Srl gli originali via posta entro un tempo ragionevole, le relative comunicazioni non saranno considerate valide.

Nei moduli predisposti da Energie Rete Gas Srl e resi disponibili nel sito, sono indicate le modalità di invio.